

FENOTIPI DELLA LAICITÀ COSTITUZIONALE IN TURCHIA (Türkiye Cumhuriyeti)*

STEFANO TESTA BAPPENHEIM**

(professore a contratto di diritto ecclesiastico presso l'Università di Camerino)

Anche nell'ambito europeo-istituzionale, ormai, la questione dei rapporti fra società, politica e religione è, infine, il cuore dei dibattiti sulla definizione d'un'identità europea¹: “Sebbene politica e religione individuino realtà differenti, una volta verso aspetti esterni e contingenti all'esistenza, l'altra interiori ed ultraterreni, il termine religione ha assunto rilevanza a livello giuridico in una dimensione quasi esclusivamente politica. Ciò non può essere spiegato attraverso il c.d. 'primato della politica', poiché gli aspetti religiosi, almeno nella loro dimensione noumenica, sono addirittura precedenti e accompagnano tutta la vita dell'uomo”².

“Quando oggi [...] si ricercano le radici religiose del proprio Paese o del proprio pensiero – se cristiane, o meramente cattoliche o altro - [...] non sarebbe più corretto rilevare che, essendo la religione una delle forze profonde della storia, solo attraverso questa essa assurge a una dimensione politica?”³.

“Sarebbe molto semplice dire che politica e religione procedono su piani separati, che è meglio tenerle separate. Così in effetti non è, perché entrambe sono portatrici di valori, hanno una dimensione ideologica, si occupano della vita dell'uomo, in modo immanente l'una, trascendente l'altra, rispondendo, cioè, a due diverse esigenze. Ma, mentre i giuristi hanno un'idea abbastanza chiara del politico, in specie per l'epoca più recente, allorché si immedesima nel c.d. Stato di diritto, essi hanno opinioni molto diversificate sul significato stesso della religione [...], quasi fosse questione della quale il diritto non deve, non può occuparsi, poiché la religione ha una portata metafisica e quindi metagiuridica, che nulla in comune ha con la realtà del diritto?”⁴

Un dialogo regolare ancorché informale, ad ogni modo, è stato, da gran tempo, instaurato fra le Chiese e l'UE⁵: i rappresentanti cattolici e protestanti incontrano annualmente il presidente della UE, ed ogni sei mesi il Capo del governo dello Stato che abbia assunto la presidenza del Consiglio europeo; a Bruxelles, poi, operano la Commissione degli episcopati della Comunità europea (COMECE), la Commissione “Chiesa e società” della Conferenza episcopale europea (CEC), l'Ufficio cattolico

* Relazione (riveduta ed integrata con le note a piè di pagina), tenuta al seminario "Le radici cristiane dell'Europa", organizzata, il 1° dicembre 2006, dalla Cattedra di diritto ecclesiastico (Professoressa Belgiorno de Stefano) della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia - sede di Terni.

** Stefano Testa Bappenheim, Ph.D., *Marie Curie Fellow*, è professore a contratto di diritto ecclesiastico presso l'Università di Camerino (stefano.testa-bappenheim@unicam.it)

¹ V. M. TEDESCHI, *Il senso della laicità*, in ID., *Studi di diritto ecclesiastico*, Napoli, 2002, pagg. 45 ss.; P. BELLINI, *Influenze del diritto canonico sul diritto pubblico europeo*, in *Dir. eccl.*, 1991, pagg. 528 ss.; J. RATZINGER, *Svolta per l'Europa? Chiesa e modernità nell'Europa dei rivolgimenti*, Cinisello Balsamo, 1992; R. PUZA, *Laicità de l'État und vertragliche Partnerschaft zwischen Kirche und Staat*, in *ThQ*, 1995, pagg. 199 ss.; G. LEZIROLI, *La cristianità obliata della Costituzione europea*, in *Dir. eccl.*, 2003, pagg. 1087 ss.; O. FUMAGALLI CARULLI, *Costituzione europea, radici cristiane e Chiese*, in *Jus*, 2005, 1-2, pagg. 129 ss.; D. HERVIEU-LÉGER, *Les tendances du religieux en Europe*, in AA.VV., *Croyances religieuses, morales et éthiques dans le processus de construction européenne. La documentation française*, 2002, pagg. 11 ss.; W. KALINOWSKI, *Les institutions communautaires et «l'âme de l'Europe»: la mémoire religieuse en jeu dans la construction de l'Europe*, *ivi*, pagg. 44 ss.; F. MESSNER, *Les relations État-religions dans les pays membres de l'Union européenne*, in AA.VV., *Religions, droit et sociétés dans l'Europe communautaire*, Paris, 2000, pagg. 31 ss.; C. HAGUENAU-MOIZARD, *États et religions en Europe*, Paris, 2000, pagg. 61 ss.; L. GARLICKI, *Les aspects collectifs de la liberté de religion*, in *AJJC*, 2000, pagg. 402 ss.; A. MANZELLA, *Il posto di Dio nell'Europa dei diritti*, in *la Repubblica*, 25 maggio 2002; R. MINNERATH, *La laicità dans le droit européen*, in AA.VV., *Quelle laïcité en Europe, Colloque international, Rome, Centre culturel Saint-Louis de France, 16-17 mai 2002*, Lyon, 2003, pagg. 114 ss.; A. BARDAKOĞLU, *Religion and society: new perspectives from Turkey*, Ankara, 2006.

² M. TEDESCHI, *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, in *Dir. Fam. Pers.*, 1996, pag. 1520.

³ *Ibidem*, pag. 1523

⁴ *Ibidem*, pag. 1524.

⁵ V. R. MEHDI, *L'UE et le fait religieux. Éléments du débat constitutionnel*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2003, pagg. 230 ss.

d'iniziativa e d'informazione per l'Europa (dei Gesuiti), la Commissione 'Iustitia et pax', l'associazione 'Espaces' (dei Domenicani), etc.⁶

La stessa Santa Sede ha nominato, nel 1999, un Nunzio apostolico presso la CEE⁷, probabilmente sull'onda del sostegno al processo di costruzione europea espresso da Giovanni Paolo II, sia nell'allocuzione pronunciata in occasione della visita al Parlamento europeo, nel 1988⁸, sia in molte altre occasioni⁹.

Non si può, d'altro canto, negare che il fatto religioso sia stato spesso preso in considerazione anche dalla Corte del Lussemburgo: v., *ad ex.*, gli *affaires* relativi al divieto posto dalle autorità irlandesi alla pubblicità di cliniche britanniche per l'IVG¹⁰, od al divieto del lavoro domenicale¹¹.

I. Fenotipo storico.

È opportuno, prima di entrare *in medias res*, tratteggiare il quadro costituzionale di riferimento. Nell'Impero ottomano, dunque, i poteri del Sultano, erede politico dell'Impero turco selgiuchide e dell'Impero bizantino, assumevano tre forme: potere esecutivo *lato sensu*, potere di giurisdizione e di garante dell'Islam¹²: all'inizio del XVI secolo, infatti, Selim I, dopo la sua vittoria sugli Egiziani, diventò protettore dei Luoghi Santi, e, nel XVIII secolo, i suoi successori fecero rinascere il titolo di Califfo ('capo dei credenti').

Il sovrano, però, essendo vincolato alla *sharia*, poteva legiferare solo in quegli ambiti per i quali essa nulla prevedesse, *escamotage* dal quale nascerà un diritto pubblico secolare (*Kanun*)¹³; nell'esercizio dei suoi poteri temporali, il sovrano è assistito da un 'governo' (Divano), a capo del quale nomina un Gran 'visir', che ha la quasi totalità dei poteri politici: potere di governare, di provvedere alle nomine per cariche civili e militari, di mantenere l'ordine pubblico, e, spesso, anche di guidare l'esercito.

Vi sono, d'altro canto, alcuni settori sottratti all'autorità del Gran visir, come le strutture del Palazzo, gli *Ulema*, i Giannizzeri; né egli ha un potere politico autonomo, potendo essere sostituito dal sovrano, secondo il sistema del '*devshirm*'¹⁴.

Questo sistema attirò l'ammirata attenzione anche di Machiavelli, che, nel capitolo VI del *Principe*, lo paragonò all'organizzazione dell'epoca dello Stato francese:

⁶ Per un elenco più dettagliato, v. P. DE CHARENTAY, *Les relations entre l'Union européenne et les religions*, in *RMCUE*, n. 465, 2003, pagg. 90 ss.

⁷ Il Nunzio presso l'UE è, attualmente, Mons. André Dupuy, Arcivescovo di Selsea.

⁸ *Discorso al Parlamento Europeo, durante la visita nel Palazzo dell'Europa a Strasburgo (11 ottobre 1988)*, in *Oss. Rom.*, 12 ottobre 1988.

⁹ V., *ad ex.*, l'allocuzione del 20 giugno 1998, a Vienna, diventata famosa per il concetto dei "due polmoni" (n. 4), in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/documents/hf_jp-ii_spe_20061998_austria-autorita_it.html

¹⁰ *Affaire 'Irlanda'*, C-159/90, pag. I-4685.

¹¹ *Affaire 'Torfaen Borough Council, B&Q plc'*, 145/88, pag. 3851.

¹² V. A. FUAD BASGIL, *La Constitution et le régime politique: la Turquie*, Paris, 1939, pagg. 10 ss.; J. MARCOU, *L'expérience constitutionnelle turque*, in *Rev. dr. pub.*, 1996, pagg. 425 ss.; F. ACAR, *Islam in Turkey*, in C. BALKIR - A.M. WILLIAMS, *Turkey and Europe*, London-New York, 1993, pagg. 219 ss.; A.Y. OCAK, *Türkler, Türkiye ve İslamiyet: yaklaşım, yöntem ve yorum denemeleri*, Istanbul, 1999; I. KAPLAN, *Türkiye'de milli eğitim ideolojisi ve siyasal toplumsallaşma üzerindeki etkisi*, Istanbul, 1999; B. LEWIS, *Stern, Kreuz und Halbmond. 2000 Jahre Geschichte des Nahen Ostens*, München, 1997.

¹³ V. G. VEINSTEIN, *L'Empire dans sa grandeur (XVIIe siècle)*, in R. MANTRAN (a cura di), *Histoire de l'Empire ottoman*, Paris, 1989, pagg. 169 ss.

¹⁴ Tecnica consistente, all'epoca dell'Impero ottomano, nel prelevare, soprattutto nelle regioni balcanico-cristiane, gruppi di bambini da convertire all'Islam ed istruire per il servizio nei corpi d'élite dell'esercito (i Giannizzeri) o nella Pubblica Amministrazione. Alcuni dei più grandi generali ed ammiragli dell'Impero ottomano, infatti, furono d'origine albanese, serba, greca.

in Francia, infatti, il Re dipende dai nobili, ciascuno dei quali con proprie prerogative e privilegi, tanto radicati storicamente e sul territorio che il sovrano stesso non potrebbe rimuoverli senza correre pericolo; in Turchia, viceversa, il sovrano ha suddiviso il proprio regno in ‘*sandjak*’ (province), guidate da amministratori ch’egli può rimpiazzare a piacimento, dal momento ch’essi, non avendo legami con le popolazioni che amministrano, sono fedeli soprattutto nei confronti della Sublime Porta.

Va anche ricordato, però, come quest’organizzazione convivesse, in un *ensemble étatique* costituito da un mosaico di popoli, religioni e lingue, con il sistema del ‘*millet*’¹⁵, risalente al XIV secolo, ovvero all’epoca delle prime grandi espansioni territoriali dell’impero, che lo portarono a controllare regioni cristiane¹⁶; più che di sola tolleranza, da parte dell’Islam, delle altre religioni, pare trattarsi del riconoscimento d’un’autonomia amministrativa dei popoli conquistati, le cui autorità religiose ne costituivano l’*ubi consistam*. Il numero di *millet* crebbe soprattutto quando servirono da supporto alle rivendicazioni nazionali, all’epoca della decadenza dell’Impero ottomano, per porre rimedio alla quale vennero tentate riforme modernizzatrici, sul paradigma dei Lumi¹⁷, durante i regni dei sultani Selim III (1789-1807) e Mahmut II (1808-1839), che culmineranno, all’inizio del XIX secolo, nei ‘*Tanzimat*’¹⁸: grandi riforme, avviate nel 1839, all’inizio del regno (1839-1861) di Abdul Medschid I, con l’editto “*Hatti-serif*”, confermate nel 1856 da un secondo editto, “*Hatt-i humayun*”, e proseguite sotto i monarchi Abdul Aziz (1861-1876) e Murat V (1876)¹⁹.

Ispirate sì alle idee della Rivoluzione francese, ma applicate al contesto sociale turco²⁰ dell’epoca, queste riforme proclamavano l’eguaglianza delle persone – a prescindere dalla loro lingua, religione o razza - riguardo al regime tributario, all’accesso ai pubblici impieghi, all’istruzione, alla giustizia, al servizio militare.

Queste riforme, tuttavia, vennero fortemente criticate dal movimento dei ‘Giovani Ottomani’, che, guidato da Sinasi, Ziya Pascià e soprattutto Namik Kemal, giudicò negativamente l’occidentalizzazione portata dai ‘*Tanzimat*’, facendosi assertore, invece, della necessità d’un adattamento alla società ottomana dei concetti costituzionali e politici liberali, massime quelli di ‘Patria’ (*Vatan*) e di ‘Libertà’ (*Hürriyet*).

Il 23 dicembre 1876, all’inizio del regno d’Abdul Hamid (1876-1909), si ebbe la promulgazione della prima (ed unica) costituzione ottomana: largamente ispirata alla costituzione belga del 1831, essa si diceva frutto non della sovranità del popolo, bensì della volontà del sovrano, e riconosceva solo formalmente il principio di separazione

¹⁵ Il termine ‘*millet*’, che durante l’Impero ottomano indicava inizialmente le comunità religiose organizzate sotto l’autorità dei propri capi e sottoposte alla loro propria giurisdizione, venne utilizzato, in seguito, per tradurre il termine francese ‘*nation*’. In epoca repubblicana, però, il movimento di purificazione della lingua turca (*Öztürkçecilik*) gli preferì il termine turco-mongolo ‘*ulus*’. Oggi i due termini coesistono: v. E. ÖKTEM, *La Cour constitutionnelle turque définit le nationalisme, principe de la République*, in *Rev. dr. pub.*, 1999, pag. 1160; M. TEDESCHI, *La comunità come concetto giuridico*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Cosenza, 2006, pagg. 11 ss.

¹⁶ V. D. COLAS, *Sociologie politique*, Paris, 1994, pagg. 515 ss.; G. LEWIS, *La Turquie*, Paris, 1968, pagg. 27 ss. Cfr., per l’impostazione storico-teorica generale, M. TEDESCHI, *Tre religioni a confronto. Cristiani, ebrei e mussulmani nel basso medioevo spagnolo*, Torino, 1992.

¹⁷ Cfr. S. MARDIN, *L’influence de la Révolution française sur l’Empire ottoman*, in *Rev. int. sc. soc.*, 1989, pagg. 19 ss.; E. HOBBSAWN, *Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité*, Paris, 1992, pagg. 12 ss.

¹⁸ V. P. DUMONT, *La période des «Tanzimat» (1839-1878)*, in R. MANTRAN (a cura di), *Histoire de l’Empire ottoman, cit.*, pagg. 459 ss.

¹⁹ Cfr. S. TESTA BAPPENHEIM, *La libertà religiosa nel periodo del Mandato Britannico in Palestina (1918-1948)*, in *Religioni e diritto*, 2006, pagg. 411 ss.

²⁰ V. R. MANTRAN, *La Déclaration des droits de l’homme et les édits sultaniens de 1859 et 1856*, in AA.VV., *De la Révolution française à la Turquie d’Atatürk*, Paris, 1990, pagg. 141 ss. Sul legame fra “*laïcité*” in Francia e “*laiklik*” in Turchia, v. K. DAYINLARI, voce *Laïcité*, in *Dictionnaire des termes juridiques Français – Turc. Fransızca – Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü*, Ankara 1981.

dei poteri; il potere esecutivo apparteneva al Sultano, Capo dello Stato ed ancora Califfo, che, coadiuvato da un Primo ministro²¹, aveva il potere di scioglimento della Camera bassa. Il potere legislativo era detenuto da un Parlamento bicamerale, composto da una Camera bassa (formata da 120 deputati eletti a suffragio censitario) e da un Senato, formato da dignitari nominati a vita dal Sultano; questa Costituzione specificava che “la religione dello Stato è l’Islam”.

La sconfitta subita, ad opera dei Russi, nel 1878, fornì ad Abdul Hamid il destro per sospendere, ma non abrogare, la Costituzione, il cui scacco fu, in larga misura, anche quello dei ‘Giovani Ottomani’, suoi sostenitori in nome d’una sintesi islamico-liberale.

Dall’idea secondo la quale, per salvare l’impero, fosse necessario non solo trasformarne il diritto, ma anche dotarlo d’un sistema politico moderno, basato su una costituzione moderna, nacque, nel 1889, nella clandestinità ed in esilio, il movimento dei ‘Giovani Turchi’, che, durante il congresso di Parigi del 1902, si divise sulla forma da dare al futuro Stato ottomano costituzionale: il ‘Comitato per l’unione ed il progresso’ era fautore d’uno Stato-nazione unitario, mentre la ‘Lega per l’iniziativa privata e la decentralizzazione’ sosteneva una federazione dei differenti popoli dell’impero²².

La rivoluzione dei ‘Giovani Turchi’, del 1908, vide la vittoria del ‘Comitato per l’unione ed il progresso’, e nel 1909 fu ristabilita la Costituzione del 1876, dando così vita, in quello che è chiamato il “periodo costituzionale ottomano” (1908-1913), ad una prima esperienza di democrazia parlamentare, che introdusse i confronti elettorali, la libertà di stampa, il diritto di riunione ed il diritto di sciopero.

Il peggioramento della situazione internazionale (guerra di Tripolitania del 1911, guerre balcaniche del 1912-1913), tuttavia, portò ad una sorta di oligarchia militare, dominata dal triumvirato unionista di Enver, Talat e Cemal, che introdussero un sistema sempre più centralizzato ed improntato al nazionalismo turco.

Persa la I guerra mondiale, combattuta al fianco della Germania e dell’Impero austroungarico, e nel contesto dei trattati di Sèvres (1920) e di Losanna (1923)²³, nonché della guerra d’indipendenza (1919-1923), Mustafà Kemal assunse il ruolo di principale artefice del profondo cambiamento politico.

All’epoca dei ‘*millet*’, non ve n’era uno turco, bensì uno musulmano; la successiva introduzione e diffusione del concetto di ‘nazione’ portò poi, invece, alla creazione del nuovo Stato-nazione turco, il cui processo di gestazione iniziò nel 1919, quando Mustafà Kemal organizzò, in Anatolia, una prima resistenza all’ipotesi d’un trattato di pace che ignorasse i diritti del popolo turco.

Il ‘Patto nazionale’ (*Milli Misak*), la cui prima stesura risale al congresso d’Erzurum (luglio-agosto 1919), e che costituisce a tutt’oggi uno dei fondamenti della politica estera turca, regola l’insieme dei territori ottomani e definisce il territorio del futuro Stato turco, poi meglio precisato sia nel discorso di Mustafà Kemal, del 23 aprile 1920, tenuto ad Ankara, al momento dell’inizio dei lavori della Grande assemblea nazionale di Turchia (o GANT, organo rappresentativo provvisorio, istituito nel quadro della guerra d’indipendenza), sia nella successiva Costituzione provvisoria del 20

²¹ Si noti come il Capo del governo ottomano abbia assunto due volte il titolo occidentale di Primo ministro: alla fine del regno di Mahmut II, e dopo la promulgazione della Costituzione del 1876; già nel 1882, tuttavia, venne ripristinato il titolo tradizionale di ‘Gran Visir’, che rimarrà in vigore sino alla fine dell’Impero.

²² Cfr. S. VANER, *État, société et partis politiques en Turquie depuis 1902*, in *Rev. monde musulman Médit.*, 1988, pagg. 87 ss.

²³ Per la cui versione turca, v. S.L. MERAY, *Lozan Barış Konferansı – Tutanaklar – Belgeler*, VIII, Istanbul, 1993; B. ORAN, *Lausanner Friedensvertrag*, in AA.VV., *Türkische Außenpolitik, Geschehnisse, Dokumente, Interpretationen vom Befreiungskrieg bis heute*, Istanbul, 2002, pagg. 231 ss.

gennaio 1921.

Il biennio 1920-1922 vide contrapporsi, in Turchia, due governi antagonisti: quello del Sultano d'Istanbul, basato sulla Costituzione del 1876, e quello della GANT, sulla Costituzione del 1921.

La vittoria dei nazionalisti turchi nella guerra d'indipendenza portò all'abolizione del sultanato (novembre 1922), alla firma del Trattato di Losanna (luglio 1923), alla proclamazione della Repubblica (29 ottobre 1923), alla soppressione del Califfato (3 marzo 1924), nonché, parallelamente, all'elezione di Mustafà Kemal a Presidente della Repubblica, il quale nominò Primo ministro il suo fido luogotenente, Ismet İnönü; coronamento e conseguenza di queste profonde metamorfosi fu la nuova Costituzione, adottata dalla GANT il 20 aprile 1924.

V'era, in quel periodo, un partito unico, il Partito repubblicano del popolo (*Cumhuriyetçi Halk Partisi, CHP*), fautore d'una serie di riforme basate sui sei principi teorizzati da Mustafà Kemal ("V'è chi afferma che l'unità religiosa sia il fondamento d'una nazione. Ma noi vediamo nello Stato turco da noi fondato esattamente il contrario")²⁴: il repubblicanesimo, il laicismo, il progressismo, il populismo, lo statalismo ed il nazionalismo (*milliyetçilik*), principi che, successivamente, saranno inseriti, con la riforma del 5 febbraio 1937, nell'art. 2 della Costituzione.

Poiché l'analisi di tutti i sei principi ci condurrebbe *ultra petita*, prenderemo in considerazione solo quello sul laicismo: l'affermazione della laicità turca fu graduale, ma costante²⁵, dispiegandosi nell'arco d'un decennio, giacché uno degli obiettivi del processo di creazione dello Stato turco in un quadro repubblicano fu appunto la creazione d'una comunità nazionale opposta all'ideale dell'*umma* islamica²⁶: "Il nazionalismo kemalista [infatti] rappresenta una concezione unificatrice ed integratrice, che considera come turco ogni persona legata allo Stato turco da legami di cittadinanza, e che rifiuta ogni discriminazione basata sulla lingua, la razza e la religione"²⁷, giacché le convinzioni che vedono un'integrazione basata sulla religione o su una confessione religiosa si escludono dal novero dei significati del nazionalismo turco; esse sono assolutamente contrarie ai principi fondamentali formulati nel preambolo della Costituzione ed alle caratteristiche della Repubblica previste dall'art. 2, esse non hanno alcun valore dal punto di vista sociale e giuridico²⁸.

L'idea di separare Stato e religione, o, *rectius*, d'inquadrare strettamente l'esercizio della religione, quantunque già presente in alcuni provvedimenti deliberati dalla GANT durante la guerra d'indipendenza²⁹, sarà affermata più esplicitamente dalle leggi nn. 429, 430 e 431 del 3 marzo 1924, che, rispettivamente, sopprimono le Congregazioni religiose, unificano l'insegnamento (*Tevhid-i tedrisat*) e sopprimono il Califfato; negli anni successivi verrà anche abolita la poligamia ed accordato il diritto di

²⁴ A. AFETINAN, *Über die Zivilisation; handschriftliche Abfassungen von Mustafa Kemal Atatürk*, Ankara, 1988, pag. 21.

²⁵ Mentre, viceversa, "l'Impero ottomano fu creato prevedendo un ordinamento statale fondato sulla religione. I precetti dell'Islam regolano non solo la vita spirituale, cioè la fede degli individui, ma anche le relazioni sociali, le attività statali ed il diritto": T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 25 ottobre 1983.

²⁶ V. A. NALBANT – O. ERÖZDEN, *L'État-Nation et l'indivisibilité de la République en tant que principe restrictif des droit culturels et politiques*, in *Turkish Yearbook of Human Rights*, XIV, 1992, pagg. 139 ss.

²⁷ T.C. Anayasa Mahkemesi, sentenza del 18 febbraio 1985.

²⁸ ID., sentenze dell'11, 12, 13, 14 e 25 febbraio 1975.

²⁹ Come, *ad ex.*, la legge sull'alto tradimento, del 20 aprile 1920, emanata dopo le *fatwa* antikemaliste emesse dal Sultano. V. J.P. BURDY – J. MARCOU (a cura di), *DOSSIER*, in *Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, n. 19, 1995; L. BAZIN, *Islam et État en Turquie*, in *Pouvoirs*, n. 12, 1980, pagg. 133 ss.; A. FILALI-ANSARY, *Islam, laïcité, démocratie*, *ivi*, n. 104, 2003, pagg. 15 ss.; N. ÖKTEM, *Religion in Turkey*, in *B.Y.U. Law Review*, 2002, pagg. 371 ss.; O. ÖHRING, *Human Rights in Turkey. Secularism = Religious Freedom?*, Aachen, 2002, *passim*; ID., *La situation des Droits de l'Homme*, Aachen, 2004, *passim*.

voto alle donne³⁰.

La Costituzione del 1924, tuttavia, affermava ancora, all'art. 2, che la religione dello Stato turco fosse l'Islam, e solo la revisione del 10 aprile 1928 abrogherà questa disposizione; la pratica religiosa, parallelamente, venne sottoposta ad una 'turchizzazione' forzata, il cui aspetto più simbolico fu forse l'obbligo d'utilizzare, per la preghiera, il turco, e non più l'arabo³¹.

Dopo la morte, nel 1938, di Atatürk, il suo successore, İnönü, promosse, a partire dal discorso del 1 novembre 1945, la creazione d'un partito d'opposizione e l'introduzione del suffragio universale: nel 1946, dunque, alcuni dissidenti del *CHP* fondarono il Partito democratico, che vinse, nel maggio 1950, le prime elezioni a suffragio universale: Celal Bayar diventò Presidente della Repubblica, Adnan Menderes Primo ministro.

Questo nuovo periodo vide il ritorno della preghiera in arabo (giugno 1950), e dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche rurali (marzo 1952).

Il crescente malumore popolare dovuto ad una lunga crisi economica deflagrò, infine, il 27 maggio 1960, con un colpo di Stato militare, che portò a quindici condanne a morte (di cui solo tre eseguite, fra le quali quella del Primo ministro, Menderes), al pensionamento anticipato di 235 generali ed al licenziamento di 147 professori universitari³².

Il potere, nondimeno, fu rapidamente restituito ai civili, e già dal gennaio 1961 iniziarono i lavori per una nuova Costituzione, scritta da un'Assemblea costituente composta da membri nominati dai partiti politici e dalle organizzazioni sociali, ed approvata, con un *referendum*, il 9 luglio 1961.

Essa riconosce solennemente i diritti di libertà individuali e sociali, garantiti da una Corte costituzionale: libertà di coscienza (art. 9)³³, di stampa (22), d'attività sindacale e di sciopero (45-47); riconosce ai partiti politici, liberi di costituirsi senza autorizzazione preventiva, il ruolo di "elementi inseparabili dalla vita politica democratica" (56), ma assegna alla Corte costituzionale il potere di sciogliere quei partiti che non rispettassero la Costituzione (57), ed impone le dimissioni, tre mesi prima delle elezioni politiche, dei Ministri degli Interni e della Giustizia, e la loro sostituzione con personalità neutrali, per garantire l'imparzialità delle operazioni elettorali³⁴; l'art. 135, inoltre, prevede che nessuna norma costituzionale possa essere interpretata per giudicare incostituzionali le leggi di riforma kemalista, volte ad elevare la società turca al livello della civilizzazione contemporanea ed a proteggere il carattere secolare della repubblica (massime le leggi sul copricapo, sull'unificazione dell'insegnamento, sul divieto delle Congregazioni religiose, sull'alfabeto, sul matrimonio civile)³⁵; sotto il profilo dell'architettura istituzionale generale, infine, viene introdotta una seconda Camera³⁶.

Le elezioni dell'ottobre 1961 videro la vittoria di misura dei kemalisti del *CHP* sul Partito della giustizia (*ANAP*), erede diretto del Partito democratico; furono così i

³⁰ V. M. LEVINET, *Droit constitutionnel et Convention européenne des droits de l'homme*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2004, pag. 209; E. PRITSCH, *Das schweizerische ZGB in der Türkei*, in *ZfVR*, 1957, pagg. 123 ss.; ID., *Das schweizerische Zivilgesetzbuch in der türkischen Praxis*, in *RabelsZ*, 1959, pagg. 686 ss.

³¹ Cfr. A. HOBZA, *Questions de droit international concernant les religions*, in *Rec. Cours Acad. Dr. int.*, 1924, n. 4, pagg. 376 ss.

³² V. G. LEWIS, *La Turquie*, cit., pagg. 172 ss.

³³ Su questa tematica, per l'impostazione teorica generale, v. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *L'obiezione di coscienza al militare, diritto inviolabile dell'uomo e del cristiano*, in AA.VV., *Scritti in memoria di P. Gismondi*, I, Milano, 1988, pagg. 52 ss.; EADEM, *Il diritto universale alla libertà di coscienza*, Roma, 2000, *passim*.

³⁴ V. A.T. KISLALI, *Forces politiques dans la Turquie moderne*, Ankara, 1967, *passim*.

³⁵ Una disposizione simile si trova nell'art. 174 della Costituzione del 1982.

³⁶ V. T. ANSAY – D. WALLACE, *Introduction to Turkish Law*, Ankara, 1966, pagg. 27 ss.

militari ad imporre un governo di coalizione formato da questi due partiti, con il kemalista İnönü Primo ministro, ed il generale Gürsel Presidente della Repubblica; le elezioni del 1965, viceversa, videro la vittoria dell'*ANAP*, con la nomina di Süleyman Demirel a Primo ministro.

Gli anni successivi, però, sono particolarmente difficili per la Turchia, sia per ragioni economiche (la crisi petrolifera) che politico-internazionali (la crisi di Cipro), e vedono l'apparizione, sulla scena politica, d'un influente movimento islamico³⁷; si arriva, così, al colpo di Stato del 12 marzo 1971: dimessosi Demirel, Primo ministro diventò un professore universitario di diritto internazionale pubblico, Nihat Erim.

La Corte costituzionale, in questo frangente, ordina lo scioglimento del Partito islamico (o Partito dell'ordine nazionale, *Milli Nizam Partisi, MNP*), il 21 maggio 1971, e del Partito laburista turco (*Türkiye İşçi Partisi, TIP*), il 20 luglio 1971³⁸.

Dopo ventinove mesi di legge marziale, infine, le nuove elezioni generali, nell'autunno 1973, vedranno la vittoria del *CHP* di Bülent Ecevit, che si trovò ad affrontare una pesantissima crisi economica, in un clima politico generale di crescente difficoltà³⁹.

Il 6 settembre 1980, nella città di Konya, il *Milli Selamet Partisi* (Partito della salvezza nazionale, ovvero il rinato partito islamico, che poi diventerà Partito della pace, *Huzur Partisi*), tiene un congresso ove si rifiuta di cantare l'inno nazionale⁴⁰, e vengono sventolate bandiere con scritte non in turco, ma in arabo.

Soltanto una settimana dopo, il 12 settembre, un Consiglio nazionale di sicurezza, presieduto dal generale Kenan Evren, rappresentante le tre Forze Armate e la Polizia, compie il terzo colpo di Stato, che discioglie Governo e Parlamento, ma mantiene in carica la Corte costituzionale.

Questo colpo di Stato sarà definito dal preambolo della Costituzione del 1982 come semplice "operazione", mentre quello del 27 maggio 1960 era qualificato, dalla Costituzione del 1961, come "rivoluzione"⁴¹.

Venne preparata una nuova Costituzione, sottoposta a *referendum* popolare, come nel 1961, ma, a differenza del 1961, approvata, questa volta, quasi con un plebiscito (91% di voti favorevoli)⁴².

Questa Costituzione conteneva, nella sesta parte, una serie di norme transitorie, secondo le quali, in caso di vittoria, il presidente del Comitato di salvezza nazionale avrebbe acquisito, per sette anni, "la carica" di Presidente della Repubblica (art. trans. 1), e che il comitato stesso avrebbe conservato, sino all'elezione d'un nuovo Parlamento, il potere legislativo.

Durante questo settennato vennero riformate la Corte costituzionale, il Consiglio di Stato, la magistratura, nonché il sistema radiotelevisivo⁴³.

Nonostante il plebiscito a favore della Costituzione scritta sotto la supervisione delle Forze Armate, quando queste crearono un proprio partito politico (il Partito della democrazia nazionalista, *Milliyetçi Demokrasi Partisi, MDP*) vennero sonoramente battute nelle elezioni legislative generali del 1983, che videro la vittoria del Partito della

³⁷ V. M.A. AGAOGULLARI, *L'Islam dans la vie politique de la Turquie*, Ankara, 1982.

³⁸ T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 20 luglio 1971.

³⁹ Alle elezioni del 1973, il *MSP* ha ricevuto il 12% dei voti, diventando una chiave di volta dei governi di coalizione di quel periodo.

⁴⁰ Adottato il 12 marzo 1921, scritto dal poeta Mehmet Akif Ersoy.

⁴¹ Questo riferimento al colpo di Stato del 1980, ove si diceva che le Forze Armate "avevano agito il 12 settembre rispondendo all'appello della Nazione turca con la quale esse formano un tutt'uno indivisibile", è stato soppresso dalla revisione costituzionale del 1995 (l. cost. n. 4121, del 23 luglio 1995).

⁴² V. B. TANÖR, *La restructuration de la démocratie en Turquie*, in *Rev. comm. int. jur.*, giugno 1984, pagg. 61 ss.

⁴³ Sul monopolio statale di radio e televisione, v. la l. 3913, dell'8 luglio 1993.

Madre Patria (*Anavatan Partisi, ANAP*), di Turgut Özal⁴⁴.

Quantunque il testo del 1982 riprenda spesso quello del 1961, i due sono assai differenti⁴⁵, a cominciare dai preamboli: mentre quello del 1961 parlava di “un sistema di leggi democratiche”, ed affidava la custodia dell’ordine costituzionale ai figli della nazione “che amano la libertà, la giustizia e l’onestà”, quello del 1982 si proclamava frutto della volontà d’impedire lo scoppio d’una “sanguinosa guerra civile per garantire la sacra esistenza dello Stato turco”⁴⁶.

Nella stessa ottica l’art. 103, che stabilisce la formula con cui il Presidente della Repubblica, nell’assumere la carica, giura, davanti alla Grande Assemblea nazionale, di rispettare, tra gli altri, il principio di laicità (ed anche i parlamentari prestano tale giuramento, ex art. 81, come pure i membri del Governo non parlamentari, ex art. 112)⁴⁷.

Questo testo del 1982 reintroduce una Camera unica, eletta per cinque anni a suffragio universale diretto, con possibilità di scioglimento anticipato; prevede un Presidente della Repubblica, che deve avere almeno 40 anni ed aver compiuto studi superiori, eletto dal Parlamento per sette anni, non rieleggibile, con una maggioranza di due terzi: se la Camera non riesce ad eleggerlo entro il quarto scrutinio, essa è automaticamente disciolta.

II. Fenotipi della laicità turca nei confronti della maggioranza islamica.

Di rilevante complessità resta, ciononostante, la problematica dello scioglimento dei partiti politici, disposto dalla Corte costituzionale: quantunque spesso sia stato fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo⁴⁸, di particolare interesse appare l’*affaire* del ‘*Refah Partisi*’⁴⁹, dichiarato disciolto il 16 gennaio 1998, nonostante avesse vinto le elezioni legislative del dicembre 1995⁵⁰, ottenendo – grazie a quasi 6 milioni di voti, pari al 21, 3% – 158 seggi, e – essendo il partito più rappresentato alla Camera bassa – permettendo al proprio *leader*, Necmettin Erbakan, di diventare Primo ministro in un governo di coalizione (con il Partito della giusta via, *Doru Yol Partisi*)⁵¹.

Già sciogliendo l’*MNP*, nel 1971, la Corte costituzionale turca aveva affermato la stretta correlazione fra i principî della laicità e del nazionalismo: “Il Partito [*de quo*] ha un atteggiamento ed una posizione contrari alla Costituzione della Repubblica di

⁴⁴ V. B. TANÖR, *Qui gouverne en Turquie?*, *ivi*, giugno 1985, pagg. 65 ss.

⁴⁵ Per un’analisi comparata, v. M. SPENCER, *From the Constitution of 1961 to the Constitution of 1982*, in *Turkish Yearbook of Human Rights*, nn. 7-8, 1985-1986, pagg. 15 ss.

⁴⁶ Anche questo passo del preambolo è stato soppresso nel 1995.

⁴⁷ V. Z. ANSEUR, *Réflexions à propos des perspectives d’une laïcité “postmoderne”*, in *RRJ-DP*, 2002, pagg. 1725 ss.

⁴⁸ V. le sentenze ‘Partito comunista unificato di Turchia ed altri’ (30 gennaio 1998, in *Rev. trim. dr. h.*, 1999, pagg. 254 ss.), ‘Partito socialista di Turchia ed altri’ (25 maggio 1998), ‘Partito della libertà e della democrazia (*Özgürlük ve Demokrasi Partisi, ÖZDEP*)’ (8 dicembre 1999), ‘Yazar, Karata, Aksoy e Partito dei lavoratori’ (9 aprile 2002), ‘Partito della democrazia (*Demokrasi Partisi, DEP*)’ (10 dicembre 2002).

⁴⁹ Sul quale la CEDU si è pronunziata due volte, confermando la legittimità del provvedimento di scioglimento disposto dalla Corte costituzionale turca: la prima sentenza è del 31 luglio 2001 (cinque voti contro quattro), la seconda del 13 febbraio 2003 (*Grande Chambre*, unanimità). V. S. CECCANTI, *Anche la Corte di Strasburgo arruolata nella “guerra di civiltà”?*, in *Quad. cost.*, 2002, pagg. 81 ss.; B. RANDAZZO, *Democrazia e laicità a Strasburgo*, *ivi*, pagg. 83 ss.; M. PARISI, *Il caso Refah Partisi*, in *Coscienza e libertà*, 2005, pagg. 63 ss.

⁵⁰ Superando il 19% già ottenuto alle comunali del marzo 1994, quando assunse il governo di città come Ankara e Istanbul; cfr. S. PETRONI, *Dietro la porta d’Oriente: la Turchia tra islamismo e laicità*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2003, pagg. 90 ss.

⁵¹ Il partito è poi sostanzialmente rinato, con il nome di ‘Partito islamico della virtù (*Fazilet Partisi*)’; nuovamente sciolto nel giugno 2001, dalle sue ceneri sono sorti il ‘Partito della felicità (*Saadet Partisi, SP*)’ ed il ‘Partito della giustizia e dello sviluppo (*Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP*)’, che ha stravinto le elezioni del novembre 2002, ottenendo il 34, 2% dei voti.

Turchia, alla luce degli obiettivi ai quali è legata la sua esistenza, del suo modo di funzionamento e soprattutto dei suoi metodi di propaganda e persuasione [...] Questo carattere contrario si manifesta mediante un'incompatibilità diretta con il principio del nazionalismo enunciato nel Preambolo della Costituzione, che ha per obiettivo l'esaltazione perpetua della Nazione turca, in uno spirito d'unità nazionale, come componente rispettato ed a pieno titolo della famiglia delle nazioni del mondo"⁵².

In seguito, la Corte costituzionale turca tornò sull'argomento con maggior precisione: "La laicità è la forza motrice del passaggio dall'*umma* alla nazione [...] I fedeli di differenti religioni e confessioni hanno assimilato la necessità di coesistere e l'approccio egualitario dello Stato nei loro confronti [...] Per una coscienza nazionale, i cittadini sono diventati gli individui della Nazione turca, che ha fondato la Repubblica turca [...] Il principio del nazionalismo fu completato dalla laicità. [...] Come sottolineato da Atatürk nel suo discorso del 5 novembre 1925, il nazionalismo turco si è sostituito al legame religioso e confessionale [...] Il nazionalismo kemalista, che considera come il popolo di Turchia che fondò la Repubblica turca costituisca la Nazione turca, rifiuta altre distinzioni, e non si basa affatto sull'elemento religioso. La laicità implica anche un comportamento reciproco laico da parte dello Stato e da parte dell'individuo, il che porta a uno spirito unificante. Questo spirito risiede non nel legame religioso, ma nel nazionalismo kemalista, nel legame nazionale, nei valori nazionali. [...] Poiché le leggi basate sulla religione non ammettono la libertà di coscienza, esse implicano la necessità d'una legislazione differente per ogni religione; una tale organizzazione non potrebbe esistere in seno ad uno Stato nazionale. Il principio secondo il quale la sovranità risiede senza condizioni né riserve nella Nazione è la prova ch'essa non risiede nella religione"⁵³.

In effetti, l'antagonismo fra i concetti di *umma* e di nazione, come pure il legame fra quelli di laicità e di nazionalismo, costituiscono l'*ubi consistam* del kemalismo, nel contesto dell'instaurazione prima, e della tutela poi, della sovranità nazionale. La Repubblica turca attribuisce grande importanza a date simboliche come quelle dell'abolizione del Califfato e della promulgazione della legge d'unificazione dell'istruzione (3 marzo 1924), giacché esse segnano, nel calendario rivoluzionario kemalista, il passaggio della sovranità statale dall'ambito religioso a quello nazionale, nonché l'eguaglianza dei cittadini nel contesto dell'identità nazionale.

È interessante sottolineare come un partito inizialmente accusato di tendenze separatiste e secessionista sia poi in realtà stato sciolto⁵⁴ per la sua posizione nei confronti del principio di laicità⁵⁵: la questione è regolata dalla legge sui partiti politici, n. 2820/1983⁵⁶ (modificata nel 1986)⁵⁷, i quali non possono "incitare terzi [...] a mettere in pericolo l'esistenza dello Stato e della Repubblica turchi, ad abolire i diritti e le libertà fondamentali, ad introdurre una discriminazione fondata sulla lingua, la razza, il colore della pelle, la religione o l'appartenenza ad una corrente religiosa o ad instaurare, con qualunque mezzo, un sistema statale fondato su tali nozioni e concezioni" (art. 78), e, per logica conseguenza, "gli statuti, i programmi e le attività dei partiti politici non possono contravvenire alla Costituzione né alla presente legge" (art. 90 § 1); in caso

⁵² T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 20 maggio 1971.

⁵³ ID., sentenza del 7 marzo 1989.

⁵⁴ ID., sentenza del 23 novembre 1993, in *Resmî Gazete*, n. 21849, del 14 febbraio 1994.

⁵⁵ V. E. ÖKTEM, *La Cour constitutionnelle turque définit le nationalisme, principe de la République*, cit., pag. 1178.

⁵⁶ In *Resmî Gazete*, n. 18027, del 24 aprile 1983.

⁵⁷ V. la sentenza del 2001, § 33; cfr. anche A. BOCKEL, *Le droit constitutionnel turc à l'épreuve européenne*, in *Rev. fr. dr. const.*, 1999, pag. 912.

contrario, “una volta constatato che un partito politico sia diventato un centro d’attività contrarie alle disposizioni degli articoli 77-88 e 97 di questa legge, questo partito politico viene disciolto dalla Corte costituzionale” (art. 103), e “tutti i suoi beni sono trasferiti al Tesoro pubblico” (art. 107 § 1).

Nella sentenza sulla dissoluzione del *DEP*, dunque, *punctum dolens* fu quel passo, del programma di questo partito, che prevedeva la soppressione della Direzione per gli affari religiosi (*Diyanet İşleri Başkanlığı*), che gode di rilevanza costituzionale⁵⁸, come espressamente affermato dalla Corte costituzionale turca, secondo la quale, mentre il Cristianesimo permette la separazione fra Stato e religione, l’Islam si dichiara, invece, una religione temporale, che intende regolare anche la vita socio-politica, potendo dar luogo ad abusi potenzialmente pericolosi per il principio di laicità, e, di conseguenza, per lo stesso Stato⁵⁹, il che dimostra come il rango costituzionale della Direzione per gli affari religiosi sia frutto d’una necessità storica⁶⁰.

Il *Diyanet* venne fondato con lo scopo – dice la legge che lo regola – di “organizzare ogni esigenza dei precetti islamici, della pratica del culto e dei valori morali, di chiarire alla comunità gli insegnamenti della fede e di dirigere i luoghi di preghiera”.

Esso fu introdotto per la prima volta nella Costituzione turca del 1961, il cui articolo 136 rinviava ad una legge speciale, che sarà poi la n. 633 del 1965. Nel 1979 nacque una controversia sul suo *status* giuridico, dovuta ad un contrasto costituzionale fra Presidente della Repubblica e Parlamento in merito ad una legge di modifica; avendo la Corte costituzionale turca annullato questa legge per errori di forma, pare che da quasi 25 anni il *DIB* sia retto da provvedimenti ministeriali con forza di legge e decreti⁶¹.

L’importanza del *DIB* è enorme, e questo influisce su molti altri ambiti politici ed amministrativi: *ad ex.*, è vietato ai partiti, ex art. 89 della legge sui partiti politici, stabilire per le autorità religiose compiti e scopi diversi da quelli indicati nella Costituzione.

Il Supremo Consiglio per le questioni religiose (*Din İşleri Yüksek Kurulu*) è il più importante consesso consultivo e decisionale del *DIB*. Questo Consiglio è gerarchicamente sottoposto al Presidente, che pure non ne è membro, ma che può in qualsiasi momento prendere parte alle sedute ed in tal caso ne assume automaticamente la presidenza. Questo Supremo Consiglio si compone di 16 membri, per un mandato di sette anni rinnovabili; dodici di essi vengono scelti dal Presidente del *DIB* fra una rosa di 24 candidati, e tutte le nomine debbono essere approvate dal Consiglio dei Ministri. Come criterio di scelta vale, fra gli altri, il fatto di provenire da ambiti accademici della teologia islamica: la decana della Facoltà di Teologia islamica dell’Università di Ankara, la Professoressa Mualla Selçuk, è la prima donna entrata a far parte del Supremo consiglio.

Questa Direzione, ha il compito, *ex lege*, di formare e controllare gli *imam*, di

⁵⁸ Secondo l’art. 136 della costituzione del 1982 (che riprende l’art. 154 di quella del 1961), infatti, “la Direzione degli affari religiosi, che fa parte dell’amministrazione centrale, esercita le funzioni che le sono assegnate da una legge speciale, conformemente al principio di laicità, al di fuori d’ogni opinione ed ideologia politica ed in spirito di solidarietà e di unità”; v. F. SPULER-STEGEMANN, voce *Islam*, in *South-East Europe Handbook, IV – TURKEY*, Göttingen, 1985.

⁵⁹ Cfr. M. TEDESCHI, *Cristianesimo e Islamismo. Presupposti storico-giuridici*, in *Dir. eccl.*, 1995, pagg. 928 ss.; ID., *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, in *Dir. fam. pers.*, 1996, pagg. 1521 ss. Per l’impostazione teorica generale, v. ID., voce *Chiesa e Stato*, in *Nov. Dig. It., Appendice, I*, Torino, 1980.s

⁶⁰ T.C Anayasa Mahkemesi, sentenza del 21 ottobre 1971.

⁶¹ V. I.B. TARHANLI, *Müslüman Toplum “Laik” Devlet*, Istanbul, 1993, pagg. 68, cit. da D. TRÖNDLE, *Die Freitagspredigten (hutbe) des Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten in der Türkei*, in *KASAI*, 2006, pagg. 52 ss.

redigere le preghiere del venerdì (*hutbe*, in arabo *chutbs*) nelle moschee e d'organizzare il pellegrinaggio alla Mecca, e inoltre, *de facto*, gestisce circa 75000 moschee, 80000 funzionari e 75000 impiegati, con un bilancio (dati del 2005) di quasi 750 milioni d'euro⁶².

Dopo l'abrogazione dell'art. 163 c.p., che puniva i reati di attentato alla laicità, all'ordine economico e sociale⁶³, ed ai principî repubblicani⁶⁴, la libertà religiosa⁶⁵ si vede limitata, sulla base della legge antiterrorismo del 1991 (*Terörle Mücadele Kanunu*)⁶⁶, solo dall'art. 241 c.p. ("I ministri di culto come *imam*, predicatori del venerdì, predicatori di moschea, sacerdoti, monaci o rabbini, che nel compimento del loro ufficio pubblicamente oltraggino e denigrino il Governo, le leggi dello Stato e l'operato del Governo, saranno puniti con la reclusione e/o con una multa"); la riforma costituzionale del 1995, infine, aveva limitato le eventualità di scioglimento d'un partito politico al solo caso in cui questo fosse diventato un centro d'attività anticostituzionali (art. 69), vale a dire (ex art. 68): "Lo statuto, il programma e le attività dei partiti politici non debbono essere contrari all'integrità indivisibile dello Stato, del punto di vista del suo territorio e della nazione, ai diritti dell'uomo [...] né ai principî d'una repubblica democratica e laica", affidando alla Corte costituzionale il compito di vigilare⁶⁷.

Promuovendo dinanzi alla Corte costituzionale l'*iter* che avrebbe poi portato alla sentenza del 1998 per lo scioglimento del *Refah*, il Procuratore generale esibisce, come elementi di prova a carico, numerose dichiarazioni del presidente del partito, Erbakan, Primo ministro fra il 1996 ed il 1997, che avrebbe svolto un'azione militante contro il divieto d'indossare il velo islamico negli edifici pubblici⁶⁸, nonché proposito di reintrodurre il sistema degli statuti personali vigente all'epoca dell'Impero ottomano⁶⁹, e, infine, invitato ad un pranzo ufficiale, offerto nella sua residenza ufficiale di Primo ministro, durante il periodo del Ramadan, nel dicembre 1997, i principali dignitari religiosi vestiti dei loro abiti tradizionali, cosa vietata dalle leggi di laicizzazione introdotte da Atatürk, e richiamate dalla Costituzione: secondo la Corte costituzionale, infatti, "per trarne un beneficio politico", il Primo ministro avrebbe mostrato d'essere interessato più "al rispetto delle formalità religiose che non alle norme costituzionali dello Stato laico".

⁶² Cfr. www.diyenet.gov.tr/turkish.tanitimistatistik.asp.

⁶³ Su questo tema, v. S. GÜRSEL – V. ULUSOY, *Türkiye'de ıssızlık ve istihdam*, Istanbul, 1999.

⁶⁴ In alcuni casi, tuttavia, gli artt. 159 e 312 c.p. vengono utilizzati al posto dell'abrogato art. 163. La legge di riforma del codice penale turco è la n. 5237 del 26 settembre 2004; per l'impostazione teorica generale, v. S. TELLENBACH, *Landesbericht Türkei*, in G. HEINE (a cura di), *Umweltstrafrecht in mittel- und südeuropäischen Ländern*, Freiburg i.Br., 1997, pagg. 547 ss.

⁶⁵ Per l'impostazione teorica generale, v. M. TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in I.C. IBÁN (a cura di), *Libertad y Derecho de libertad religiosa*, Madrid, 1989, pagg. 228 ss.; ID., *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Coscienza e libertà*, 1990, pagg. 29 ss.

⁶⁶ L. 3713 del 12 aprile 1991.

⁶⁷ Un meccanismo analogo si trova nell'art. 21 della GG tedesca.

⁶⁸ Cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Foulard islamico e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. coop. giur. int.*, 2001, pagg. 73 ss.; EADEM, *Foulard islamico e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Modello laico e modelli religiosi di genere di fronte al diritto alla libertà di coscienza e religione)*, in M. TEDESCHI (a cura di), *La libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2002, III, pagg. 975 ss., ed in *Nomos*, 2001, pagg. 73 ss.; E. BRIBOSIA – I. RORIVE, *Le voile à l'école: une Europe divisée*, in *RTDH*, 2004, n. 60, pagg. 951 ss.; S. TESTA BAPPENHEIM, *Il Kopftuch e la libertà religiosa nelle scuole tedesche: una, nessuna, centomila*, in *Coscienza e libertà*, 2004, pagg. 104 ss.

⁶⁹ V. sentenza del 2001, § 25: si tratta del c.d. "patto di Medina", ovvero d'una pratica instauratasi nei primi anni dell'Islam, secondo la quale le comunità ebraiche e quelle pagane avevano il diritto di vivere secondo il sistema giuridico loro proprio, e non secondo le leggi islamiche. V. E. ÖKTEM, *Evoluzione del rapporto fra laicità e islam in Turchia*, in *Riv. coop. giur. it.*, 2004, pagg. 100 ss., sul quale v. A. UGUR, *L'ordalie de la démocratie en Turquie. Le projet communautaire d'Ali Bulaç et la laïcité*, in *Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien*, cit.; I. MERÇİL, *Le projet de 'Pacte de Médine' pour vivre 'ensemble avec nos différences'*, in *Islam en Turquie. Les annales de l'autre Islam*, VI, Paris, 1999, pagg. 211 ss.

Dopo il preambolo (“Conformemente al concetto di nazionalismo ed ai principî e riforme stabiliti dal fondatore della repubblica, Atatürk [...] questa Costituzione, che fonda l’esistenza eterna della nazione e del Paese della Turchia, e l’indivisibile unità dello Stato turco [...]”), il principio di laicità è precisato nell’articolo 2 della Costituzione turca: “La Repubblica turca è uno Stato di diritto democratico, laico e sociale [...] legato al nazionalismo d’Atatürk e fondato sui principî fondamentali espressi nel preambolo”, e, ex art. 4, è vietato non solo modificarlo, ma anche proporre di farlo (“Le disposizioni dell’articolo I della Costituzione, stabilenti la forma repubblicana dello Stato, come le norme dell’articolo 2, relative alle caratteristiche della repubblica, e quelle dell’art. 3, non possono essere modificate, né una loro modifica può essere proposta”); al riguardo, il preambolo precisa anche che “nessuna opinione od interpretazione può essere protetta a discapito degli interessi nazionali turchi, del principio d’indivisibilità dell’entità turca [...], dei principî delle riforme e del modernismo di Atatürk, e [...] in virtù del principio di laicità, i sentimenti religiosi, che sono sacri, non possono in nessun caso interferire con gli affari di Stato o con la politica”, concetto ribadito dall’art. 14, secondo il quale “nessun diritto o libertà fondamentale prevista dalla Costituzione può essere esercitata allo scopo di ledere l’integrità indivisibile dello Stato [...], di stabilire l’egemonia d’una classe sociale [...] di instaurare distinzioni basate sulla lingua, la razza, l’appartenenza ad una religione o una setta, né d’instaurare per nessun’altra via un’ordine statale basato su queste concezioni ed idee”; principî poi ripresi anche dagli articoli sulla libertà di stampa (28), d’associazione (33), di riunione (34), d’insegnamento (42), ma soprattutto, logicamente, in quello sulla libertà di coscienza e religione (24), il quale, al comma 4, prevede che “nessuno può, in qualsiasi modo, servirsi od abusare della religione, o dei valori considerati come sacri da una religione, al fine di fondare, anche solo parzialmente, l’ordine sociale, economico, politico o giuridico dello Stato su regole religiose, né al fine di ottenere vantaggi o influenza sul piano politico o personale”.

Il *Refah* si difese invocando gli artt. 10 ed 11 della CEDU, che prevedono il principio di libertà d’espressione e d’associazione. La Corte costituzionale turca, nondimeno, ricordò come la CEDU medesima preveda che la legge nazionale possa regolare l’esercizio di queste libertà per la protezione dell’ordine pubblico e dei diritti e delle libertà altrui, nonché, ex art. 17, che “nessuna norma della presente convenzione può essere interpretata nel senso di consentire [...] ad un gruppo od ad un individuo un qualunque diritto di dedicarsi ad un’attività [...] tesa alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione”⁷⁰.

La Corte europea aveva, già nella sentenza del 2001⁷¹, avallato *apertis verbis* la sentenza della Corte costituzionale turca sullo scioglimento: “Tenuto conto dell’importanza del principio di laicità per il sistema democratico in Turchia, la Corte [CEDU] valuta che il discioglimento del *Refah Partisi* perseguisse varî scopi legittimi fra quelli enumerati dall’art. 11 [della Convenzione]: il mantenimento della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico, la difesa dell’ordine e/o la prevenzione di crimini, così come la protezione dei diritti e libertà di terzi”⁷²; d’altro canto, poi, “gli organi della

⁷⁰ Cfr., per l’impostazione teorica d’insieme, M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo*, in *QDPE*, 1989, pagg. 285 ss.; EADEM, *Il diritto fondamentale del cristiano nell’esercizio della ‘Libertas Ecclesiae’*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società, Atti del IV Congresso internazionale di diritto canonico (Freiburg in der Schweiz), 6 novembre 1980*, Milano, 1981, pagg. 877 ss.

⁷¹ V. G.P. FONTANA, *La tutela costituzionale della società democratica tra pluralismo, principio di laicità e garanzia dei diritti fondamentali*, in *Giur. cost.*, 2002, pagg. 379 ss.

⁷² Sentenza del 2001, § 42.

Convenzione hanno già considerato che il principio di laicità in Turchia sia indubbiamente uno dei principî fondamentali dello Stato, i quali cadrebbero insieme alla preminenza del diritto ed al rispetto dei diritti dell'uomo. Ogni atto che non rispettasse questo principio non potrebbe essere accettato come rientrante nell'ambito della libertà di manifestare la propria religione, né potrebbe beneficiare della protezione assicurata dall'art. 9 della Convenzione" (§ 52)⁷³.

"A proposito del progetto di sistema multi-giuridico, la Corte costituzionale [turca] richiama varie dichiarazioni del presidente del *Refah Partisi*, Erbakan, che sostiene, nel suo discorso del 23 marzo 1993, che «ci debbono essere molteplici sistemi giuridici [...] Ciò d'altro canto si è già prodotto nella nostra storia [...] ci sono state differenti correnti religiose. Ciascuna ha vissuto conformemente alle norme giuridiche della propria organizzazione, ed in questo modo tutti vivevano in pace». La Corte costituzionale rimprovera al *Refah Partisi* d'aver l'intenzione d'introdurre in Turchia un sistema multi-giuridico, sulla base del quale la società dovrebbe essere suddivisa in varî movimenti religiosi; ogni cittadino dovrebbe, in questo modo, scegliere il movimento del quale desiderasse far parte, ed avrebbe così i diritti ed i doveri derivanti dalla religione della sua comunità. La Corte costituzionale ha ricordato che un sistema siffatto, che aveva le sue origini nella storia dell'Islam come sistema politico, s'oppose al sentimento d'appartenenza ad una nazione con unità legislativa e giudiziaria. Un sistema di questo genere attenterebbe inevitabilmente all'unità giudiziaria, poiché ciascun movimento religioso si doterebbe di proprie giurisdizioni, ed i tribunali dell'ordinamento giuridico generale sarebbero tenuti ad applicare il diritto sulla base della religione delle parti, obbligando così queste ultime a svelare le proprie convinzioni. Al tempo stesso, questo sistema lederebbe l'unità legislativa, dal momento che ogni movimento religioso avrebbe titolo per emanare le norme giuridiche applicabili al proprio interno"⁷⁴; inoltre, "la Corte costituzionale turca stima che le prese di posizione dei dirigenti del *Refah Partisi* sulla questione del *foulard* islamico o sull'organizzazione degli orari nella Pubblica Amministrazione in funzione della preghiera, nonché alcune loro iniziative, come la visita del Ministro della Giustizia, Sevket Kazan, a un membro del suo partito, il sindaco di Sincan, nella prigione ove questi era detenuto perché accusato d'incitamento all'odio basato sulla discriminazione religiosa, od il ricevimento offerto dal Primo ministro, Erbakan, ai dirigenti dei differenti movimenti islamici, considerate singolarmente, non costituiscano una minaccia imminente per la laicità turca. E tuttavia la Corte ritiene convincente la tesi sostenuta dal Governo, secondo la quale questi atti e prese di posizione erano conformi alle finalità occulte del *Refah Partisi*, ovvero d'instaurare un sistema politico fondato sulla *sharia*"⁷⁵; più precisamente, il sindaco di Sincan era accusato di "apologia dei gruppi terroristici islamici internazionali"⁷⁶.

Per questa ragione, conclude la Corte europea, lo scioglimento del partito e la sospensione temporanea di alcuni diritti politici d'un certo numero di suoi dirigenti, disposti dalla Corte costituzionale turca, non costituiscono violazione dell'art. 11 CEDU.

Il fatto che il *Refah Partisi* fosse stato sciolto per l'accusa d'aver creato un centro d'attività contrarie al principio di laicità garantito dalla Costituzione obbligò, nel 2003,

⁷³ V. il parere della Commissione nell'*affaire* 'Kalaç c. Turchia', del 27 febbraio 1996, § 44, e la sentenza 'Kalaç c. Turchia', del 1 luglio 1997, §§ 27-31.

⁷⁴ Sentenza del 2001, § 69.

⁷⁵ *Ibidem*, § 73.

⁷⁶ Sentenza del 2003, § 12.

la CEDU ad interrogarsi nuovamente⁷⁷ sul “posto che occupa la religione in una società democratica”⁷⁸, dal momento che “l’art. 9 non protegge qualunque atto motivato od ispirato da una religione o convinzione”⁷⁹; tenendo conto del contesto storico specifico della Turchia, e ripetutamente richiamando l’attenzione sull’importanza che vi rivesta la difesa del principio di laicità (§§ 67, 105, 124-125), la Corte afferma risolutamente l’incompatibilità *in re ipsa* della Convenzione con ogni modello di Stato e di società organizzato secondo regole religiose, che, nel caso *de quo*, sarebbero state il sistema degli statuti personali, la *sharia* (in turco, *şeriat*) e lo *ihad*.

Anche se la Corte “non è chiamata a pronunciarsi in astratto sui vantaggi e gli inconvenienti d’un sistema multi-giuridico” (§ 127), essa, tuttavia, ritiene che la preminenza del diritto, principio fondamentale della Convenzione, “non regni [...] allorché sistemi giuridici interamente differenti siano creati [per gruppi di persone che] rappresentino sessi differenti, o convinzioni politiche e/o religiose differenti” (§ 42).

La sentenza della *Grande Chambre* richiama qui (§ 119) le conclusioni della prima sentenza (§ 70), condannando l’ipotesi d’una normativa sistematica che “categorizzerebbe” i singoli a seconda delle loro convinzioni religiose, “e riconoscerebbe loro diritti e libertà non già in quanto individui, ma in funzione della loro appartenenza ad un movimento religioso”, ed in ciò vi sarebbero due errori inemendabili: *in primis*, dunque, “sopprimere il ruolo dello Stato come garante dei diritti e delle libertà individuali, ed organizzatore imparziale dell’esercizio delle diverse convinzioni e religioni in una società democratica, [nella misura in cui] obbligherebbe gli individui ad obbedire non a regole stabilite dallo Stato, ma a regole di diritto statiche imposte dalla religione interessata”; *in secundis*, inoltre, il fatto di proporre “una differenza di trattamento delle persone in tutti gli ambiti del diritto pubblico e privato, a seconda della loro religione o convinzione” non ha “alcuna giustificazione agli occhi della Convenzione, e soprattutto [...] del suo articolo 14, che proibisce le discriminazioni”.

Il giudice europeo si mostra, poi, assai attento alle preoccupazioni delle autorità turche, tenendo conto che un sistema multi-giuridico “è stato instaurato dal regime teocratico islamico sotto l’Impero ottomano, prima della fondazione della Repubblica”, e sottolinea la stretta interazione fra un sistema multi-giuridico e l’applicazione della legge musulmana, poiché si tratterebbe “di permettere alle comunità appartenenti alle altre religioni di vivere in una società dominata dalla *sharia*” (§ 126).

Secondo la Corte costituzionale turca, però, essa “è il contrario della supremazia della ragione, delle concezioni di libertà e d’indipendenza, o dell’ideale di umanità sviluppato alla luce della ragione”, e la laicità impedisce di testimoniare una preferenza per una religione od una credenza religiosa particolare, giacché, essendo a fondamento della libertà di coscienza e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, essa implica una comunità politica che rifiuti d’organizzare la società secondo principi religiosi; d’altro canto, sulla base della storicamente già prodottasi esperienza giuridico-teocratica, il principio di laicità beneficia d’una protezione *in perpetuum*: esso è contenuto nell’art. 2 della Costituzione⁸⁰, che l’art. 4 dichiara insuscettibile di revisione.

⁷⁷ Già nella sentenza del 2001, infatti, la CEDU aveva insistito sulla “importanza del principio di laicità nel sistema democratico turco” (§ 41), ed i giudici dissidenti avevano sottolineato la “lunga e difficile battaglia”, condotta “per instaurare una società democratica e laica”, dal “solo Stato che, pur avendo una popolazione essenzialmente musulmana, aderisca ai principi d’una democrazia liberale”.

⁷⁸ Sentenza del 2003, § 90.

⁷⁹ *Ibidem*, § 92; v. gli *affaires* ‘Kalaç c. Turchia’, del 1 luglio 1997 (§ 27); ‘X c. Regno Unito’, n. 8160/78, decisione della Commissione del 12 marzo 1981; ‘X c. Regno Unito’, n. 7992/77, decisione della Commissione del 12 luglio 1978.

⁸⁰ “*The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by the rule of law; bearing in*

La Corte europea dà per acclarato il fatto che “la Repubblica turca è fondata su un processo rivoluzionario che ha trasformato uno Stato teocratico in uno Stato laico, e le tendenze reazionarie islamiche costituiscono un pericolo ancora attuale ai nostri giorni [giacché] secondo il Governo [turco] l’Islam politico non si limita all’ambito privato delle relazioni fra l’individuo e Dio, ma pretende anche di organizzare lo Stato e la comunità. In questo senso, esso presenterebbe le caratteristiche d’un regime totalitario. Per giungere al suo obiettivo finale di sostituire l’ordinamento giuridico attuale con la *sharia*, l’Islam politico utilizzerebbe il metodo ‘*takiyye*’, consistente nel dissimulare le proprie convinzioni sino a quando non raggiunga questo scopo”⁸¹; “per il Governo, il fatto che la Turchia sia il solo Paese musulmano⁸² con una democrazia liberale nel senso dei Paesi occidentali è dovuto ad una rigorosa applicazione del principio di laicità nel Paese. Esso aggiunge che la difesa dello Stato laico in Turchia sia una *conditio sine qua non* per l’applicazione della Convenzione [europea]. A questo riguardo, esso ricorda come l’Islam politico, benché tollerante nei confronti delle altre religioni, non abbia mai dato prova della stessa tolleranza nei confronti dei propri fedeli nel corso della storia. Le disposizioni della *sharia* relative, fra le altre, al diritto penale, ai supplizi come sanzioni penali, e lo *status* delle donne non sarebbero in alcun modo compatibili con la Convenzione” (§ 61)⁸³.

Poiché “il regime teocratico islamico è già stato imposto nella storia del diritto ottomano”⁸⁴, la CEDU, muovendo da queste premesse ed allineandosi ai timori espressi dalle autorità nazionali nei confronti di partiti “basati su un fondamentalismo religioso”, riconosce che “ciascuno Stato può, in conformità con le disposizioni della Convenzione, prendere posizione contro tali movimenti, in funzione della sua esperienza storica”⁸⁵; per questa ragione, consapevole dell’ “importanza del rispetto del principio di laicità in Turchia per la sopravvivenza del regime democratico”⁸⁶, la Corte ribadisce⁸⁷ che “è difficile allo stesso tempo dichiararsi rispettosi della democrazia e dei diritti dell’uomo e sostenere un regime basato sulla *sharia*” (§ 123).

La Corte basa questa conclusione, *in primis*, muovendo dalla natura di legge religiosa della *sharia*, che “riflette fedelmente i dogmi e le regole divine espresse dalla religione”, ed un sistema giuridico basato su una legge religiosa, portata a intervenire “in tutti i settori della vita privata e pubblica conformemente alle norme religiose” (§ 123), non solo “va al di là della libertà dei singoli di praticare i riti della propria religione” (§ 127); ciò, infatti, non “equivarrebbe a stabilire una distinzione sfavorevole

mind the concepts of public peace, national solidarity and justice; respecting human rights; loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the Preamble”.

⁸¹ Sentenza del 2001, § 59.

⁸² Quantunque i Musulmani ne rappresentino la stragrande maggioranza (oltre il 99 %), in Turchia vi sono anche alcune minoranze religiose, tutelate dal Trattato di Losanna: gli Armeno-cattolici, gli Armeno-ortodossi, i Caldei, i Greco-ortodossi, i Siro-cattolici, i Siro-ortodossi, gli Ebrei ed i Romano-cattolici, suddivisi fra il Vicariato apostolico di Istanbul (attuale vicario il Vescovo Louis Pelâtre, AA), quello dell’Anatolia (Vescovo Luigi Padovese, OFMCap) e l’Arcidiocesi di Izmir-Smirne (Arcivescovo Ruggero Franceschini, OFMCap); v., per l’impostazione teorica generale, J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in *Ius Ecclesiae*, 1989, pagg. 3 ss.

⁸³ Su questo punto, v. E. BOYLE-LEWICKI, *Need World’s Collide: The Hudud Crimes of Islamic Law and International Human Rights*, in *N.Y. Int. Law Rev.*, 2000, pagg. 43 ss.; E. COTRAN – A.O. SHERIF (a cura di), *Democracy, the Rule of Law and Islam*, London - Boston, 1999; A.E. MAYER, *Islam and Human Rights: Tradition and politics*, Boulder, 1999; G.E. LAMPE, *Justice and Human Rights in Islamic Law*, Washington, D.C., 1997; D.E. ARZT, *Religious Human Rights in Muslim States of the Middle East and North Africa*, in *Em. Int. Law Rev.*, 1996, pagg. 139 ss.; A.E. MAYER, *Universal Versus Islamic Human Rights: A Clash of Cultures or a Clash With a Construct?*, in *Mich. J. Int. Law*, 1994, pagg. 307 ss.

⁸⁴ Sentenza del 2003, § 125.

⁸⁵ *Ibidem*, § 124.

⁸⁶ *Ibidem*, § 125.

⁸⁷ V. la sentenza del 2001, § 72.

nei confronti dei Musulmani che volessero vivere, nella loro vita privata, secondo i riti della loro religione”, giacché la libertà di religione “è rilevante *in primis* nel foro interiore”⁸⁸, ambito “completamente differente dall’ambito del diritto privato, che riguarda l’organizzazione ed il funzionamento della società tutta intera” (§ 128).

In secundis, poi, entrando nel merito, la Corte opina che la *sharia* “si discosti nettamente dai valori della Convenzione” per le sue regole di diritto penale e per il ruolo riservato alle donne nell’ambito giuridico (§ 123)⁸⁹; da un lato, infatti, l’art. 3 della Convenzione dispone che “nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, concetto, quest’ultimo, che secondo la Corte ricomprenderebbe invece le sanzioni corporali⁹⁰ autorizzate dalla *sharia*⁹¹; dall’altro, poi, “la Turchia, come ogni altra Parte contraente, può legittimamente impedire che le regole di diritto privato d’ispirazione religiosa recanti lesione all’ordine pubblico ed ai valori della democrazia [...] trovino applicazione nella sua giurisdizione” (§ 128), e la Corte cita, come esemplari di “regole che permettono la discriminazione basata sul sesso”, “la poligamia, i privilegi per gli uomini nel divorzio e nella successione” (§ 128).

Di particolare importanza è questo riferimento alla poligamia, giacché, quantunque il divieto di poligamia e di poliandria fosse già stato riconosciuto come una regola strutturale della civilizzazione europea⁹², e sebbene fosse già stato ammesso che gli Stati possano rifiutare il visto d’ingresso a stranieri poligami⁹³, si tratta qui della prima volta in cui sia espressa una censura del matrimonio poligamico a partire dal concetto di discriminazione⁹⁴.

Il terzo *punctum dolens* rilevato dalla Corte è lo *Jihad*⁹⁵, a favore del quale vari dirigenti del *Refah Partisi* avevano fatto numerose dichiarazioni pubbliche: “La Corte ritiene che, quale che sia l’accezione data alla nozione di *Jihad* (il cui primo significato è quello di guerra santa, e di lotta sino a che la religione musulmana non abbia conseguito il dominio totale della società), invocata nella maggior parte dei discorsi summenzionati, permane un’ambiguità nella terminologia utilizzata sul metodo da impiegare per raggiungere il potere politico. In tutti questi discorsi sono stati menzionati l’eventualità e la possibilità di fare «legittimamente» ricorso alla forza per superare i diversi ostacoli sul cammino politico delineato dal *Refah* per giungere al potere e restarvi” (§ 130).

⁸⁸ Cfr. P. ROLLAND, *Le fait religieux devant la Cour européenne des droits de l’homme*, in AA.VV., *Mélanges Raymond Goy*, Rouen, 1998, pagg. 271 ss.

⁸⁹ V. anche la sentenza del 2001, § 61.

⁹⁰ V. S.A. ALDEEB ABU SAHLIEH, *Les Musulmans face aux droits de l’homme*, Bochum, 1994, pagg. 63 ss.; J. – D. SOURDEL, *Dictionnaire historique de l’Islam*, Paris, 1996, pagg. 659 ss.

⁹¹ V. gli *affaires* ‘Tyner c. Regno Unito’ (del 25 aprile 1978, relativo ad un quindicenne, residente nell’Isola di Man, condannato dal tribunale minorile locale a tre colpi di verga per aver aggredito un alunno della sua scuola) e ‘Jabari c. Turchia’ (dell’11 luglio 2000, riguardante l’allontanamento d’un’iraniana in situazione irregolare, condannata nel suo Paese alla lapidazione per adulterio). V. anche gli *affaires* ‘Osbourne c. Giamaica’ (del 13 aprile 2000), ‘Sooklal c. Trinidad e Tobago’ (dell’8 novembre 2001), ‘Higginson c. Giamaica’ (del 29 aprile 2002).

⁹² *Affaires* ‘Johnston et alii c. Regno Unito’, del 18 dicembre 1986; ‘X c. Regno Unito’, del 22 luglio 1970.

⁹³ Per prevenire la formazione di famiglie poligamiche, l’autorità pubblica ha il diritto di rifiutare l’accesso al proprio territorio della seconda moglie d’un cittadino britannico che viva nel Regno Unito con un’altra moglie, ed è parimenti stata ammessa l’invocazione della salvaguardia della cultura cristiana fondata sulla monogamia (*affaire* ‘Rabia Bibi c. Regno Unito’, del 29 giugno 1992); inoltre, “quando valuta l’immigrazione sulla base dei legami familiari, lo Stato contraente non può essere tenuto, alla luce della Convenzione, a riconoscere pienamente i matrimoni poligamici che sono contrari al suo ordine giuridico” (*affaire* ‘Alilouch El Abasse c. Olanda’, del 6 gennaio 1992: rifiuto d’accordare un permesso di soggiorno ad un figlio che voleva raggiungere il padre, marocchino bigamo che viveva in Olanda con la seconda moglie).

⁹⁴ Cfr. P. ROLLAND, *Ordre public et pratiques religieuses*, in J.-F. FLAUSS (a cura di), *La protection internationale de la liberté religieuse*, Bruxelles, 2002, pagg. 258 ss.

⁹⁵ Sono stati versati i proverbiali fiumi d’inchiostro sulla distinzione fra *Jihad* come combattimento *stricto sensu* (“*al djihad-al-akbar*”), basato sul versetto 29 della Sura IX, oppure come combattimento spirituale (“*al djihad-al-asghar*”), che il buon musulmano compie per purificarsi ed accedere all’unione mistica con Dio.

La Corte, a questo riguardo, “ritiene che non sia affatto improbabile che movimenti totalitari, organizzati sotto forma di partiti politici, pongano fine alla democrazia dopo aver prosperato in un regime democratico [...] La storia europea contemporanea ne conosce varî esempi” (§ 99); “un partito politico [infatti] può promuovere un cambiamento della legislazione o delle strutture legali o costituzionali dello Stato, a due condizioni: I, i mezzi utilizzati a questo scopo debbono essere legali e democratici; II, il cambiamento proposto deve essere esso stesso compatibile con i principî democratici fondamentali. Ne consegue necessariamente che un partito politico i cui responsabili incitassero a ricorrere alla violenza, o proponessero un progetto politico che non rispettasse le democrazia o tendesse alla sua distruzione, come pure al disconoscimento dei diritti e delle libertà ch’essa riconosce, non potrà invocare la protezione della Convenzione”⁹⁶ (§ 98); qualora rispettasse queste due condizioni, però, “un partito politico che si ispiri a valori morali imposti da una religione non potrà essere d’*emblée* considerato come una formazione contraria ai principî fondamentali della democrazia, come espressi dalla Convenzione” (§ 100).

Oltre a rispondere all’obiezione secondo la quale l’affermazione d’un’incompatibilità fra il rispetto dei diritti dell’uomo ed un sistema basato sulla *sharia* potrebbe portare a una distinzione fra i ‘democratico-cristiani’ ed i ‘democratico-musulmani’ (§ 75), questa precisazione mostra come, alla luce dei principî della CEDU, una formazione politica, nonché, più in generale, un’attività politica, possano tranquillamente – secondo la Corte europea - fondarsi su un discorso religioso, essendosi rivelata “antistorica, l’opinione secondo la quale il progresso annullerebbe il pensiero religioso in quello laico [...] È l’attualità di S. Agostino che occorrerebbe riscoprire, non la scienza, se si vuole salvare la cultura moderna dalla duplice catastrofe del cristianesimo laicizzato e del radicale ateismo”⁹⁷; già Durkheim, infatti, in un saggio meritatamente famoso⁹⁸, “rilevava che tutte [le religioni] esprimono a loro modo l’uomo. La religione attinge al soprannaturale, «tutto ciò che sfugge alla scienza», e si avvale – nelle sue espressioni meno primitive – d’un’aura di mistero”⁹⁹.

Per Durkheim, “la vera funzione della religione è quella di farci agire e di aiutarci a vivere; essa non può essere ritenuta un’illusione. Nota anzi che «le categorie fondamentali del pensiero, e di conseguenza la scienza, hanno origini religiose», e che «quasi tutte le grandi istituzioni sociali sono sorte dalla religione». L’autentico significato delle religioni lo si scorge se le si considera forze morali ed umane”¹⁰⁰.

“«La coscienza collettiva è la forma più alta della vita psichica, poiché è una coscienza di coscienze», ed il pensiero umano «è un prodotto storico; è un limite ideale al quale ci avviciniamo sempre di più, ma che probabilmente non raggiungeremo mai».

⁹⁶ Passo ripreso dalla sentenza del 2003, § 98, che richiama quella del 2001, § 47. V., *mutatis mutandis*, gli *affaires* ‘Partito socialista et alii c. Turchia’, del 25 maggio 1998, §§ 46 e 47; ‘Lawless c. Irlanda’, del 1 luglio 1961, § 7; ‘Yazar et alii c. Turchia’, §§ 22723/93, 22724/93 e 22725/93, § 49; ‘Stankov ed Organizzazione macedone unita Hinden c. Bulgaria’, §§ 29221/95 e 29225/95, § 97; ‘Partito socialista et alii c. Turchia’, del 25 maggio 1998, §§ 46 e 47.

⁹⁷ M. TEDESCHI, *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Saraceni*, Napoli, 1988, pag. 499.

Sul fatto che, essendo venute meno, insieme alle leggi generali della meccanica classica, anche le proposizioni sintetiche a priori kantiane, analogamente a quanto verificatosi con il principio di autorità aristotelico, “si rende possibile così un ritorno dalla *ratio* alla *fides*”, v. M. TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Milano, 1987, pagg. 8 ss., massime note nn. 19 e 23.

⁹⁸ E. DURKHEIM, *Le forme elementari della vita religiosa*, Milano, 1971. Sulle teorie durkheimiane, “che partono dall’ipotesi che in ogni società esista una funzione religiosa”, v. M. TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, n. 3, pagg. 393 ss.

⁹⁹ ID., *Politica, religione e diritto ecclesiastico*, cit., pag. 1525.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pag. 1526.

Scienza, morale e religione derivano pertanto da un'unica fonte, costituiscono «un sistema di forze operanti», «un nuovo modo di spiegare l'uomo»¹⁰¹.

“Se da un'analisi di tipo sociologico ci spostiamo su un versante diverso, quello teologico-politico, ancora più attinente al tema trattato, le conclusioni non saranno diverse. È nota la disputa tra Erik Peterson e Carl Schmitt sulla teologia politica, che si sostanzia nel diallelo «il religioso è elemento integrante e perfino determinante del politico, oppure esso rivendica a sé un 'regno' del tutto autonomo e distinto e perfino ostile al politico»? Ora, mentre il primo – riferendosi a Eusebio di Cesarea e riportandosi ai tempi del Concilio di Nicea – esclude una tale commistione, Carl Schmitt nota che «se non è di questo mondo, è tuttavia in questo mondo che il messaggio cristiano della Rivelazione si manifesta»¹⁰², ed è per questo che “[Lo Stato] è sempre portatore di valori, ha una sua eticità, rappresenta gli interessi, anche religiosi, dei propri consociati”¹⁰³.

III. Fenotipo della laicità turca nei confronti delle minoranze religiose non musulmane.

Dal Trattato di Losanna deriva la posizione giuridica delle minoranze non islamiche presenti in Turchia¹⁰⁴, che possono essere ripartite in tre gruppi: *in primis*, le minoranze non musulmane contemplate dal Trattato¹⁰⁵; *in secundis*, quelle non contemplatevi, ma a quell'epoca già presenti in Turchia¹⁰⁶; *in tertiis*, infine, quelle giunte in Turchia dopo la firma del Trattato, come alcune Chiese protestanti ed i Testimoni di Geova.

“I cittadini turchi facenti parte delle minoranze non musulmane godranno degli stessi diritti civili e politici dei Musulmani. Tutti gli abitanti della Turchia, senza distinzione di religione, saranno uguali davanti alla legge. Le differenze di religione, di credenza o di confessione non debbono, per nessun cittadino turco, avere conseguenze negative nel godimento dei diritti civili e politici, soprattutto per l'ammissione a impieghi, funzioni od onori pubblici, né per l'esercizio delle differenti professioni od industrie” (art. 39, § 1, del Trattato).

Tutto ciò è stato solennemente ribadito nel 2001, nel documento del 'partenariato' per l'adesione della Turchia all'UE: “Garanzia totale di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza discriminazione né distinzione di lingua, razza,

¹⁰¹ *Ibidem*, pag. 1527.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ ID., *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, cit., pag. 560.

¹⁰⁴ Esse sono regolate dai competenti uffici del Ministero degli Interni, sulla base di risoluzioni del 'Comitato per le minoranze' (*Azinlikar Tali Komisyonu*), la cui creazione risale ai primi anni '70, composto da rappresentanti del Consiglio per la sicurezza nazionale (*Milli Güvenlik Konseyi*), dei Servizi segreti (*Milli Istihbarat Teşkilati*), dei Ministeri degli Interni e degli Esteri, nonché del Ministro con delega per le fondazioni, dipendente dall'ufficio del Primo ministro; rappresentanti dei Ministeri della Sanità e dell'Educazione sono chiamati in caso di discussione su ospedali o scuole per le minoranze. Le decisioni del Comitato paiono inappellabili dalle minoranze, né possono essere annullate dalla magistratura.

Per quanto riguarda gli Ebrei, l'ufficio del Rabbinate-Capo di Turchia, eletto dal 1961, è composto da 35 membri, per le questioni religiose (*Rosh Bet Din e Hahamim*) e civili. Per gli Armeni, il Consiglio amministrativo del Patriarcato (*Merkez Yönetim Kurulu*), che si affiancava a quello spirituale (*Ruhani Kurulu*), è stato sciolto nel 1961, e sostituito dal Comitato consultivo del Patriarcato (*Patriklik Danışma Kurulu*); l'istituzione del Patriarcato risale ad un decreto (*firman*), del 1461, del sultano Mehmet il Conquistatore.

¹⁰⁵ Ovvero Armeni, Greci, Bulgari ed Ebrei, pur non essendovi, nella IIIa sezione del Trattato di pace di Losanna, una specifica menzione delle minoranze non musulmane: vi si parla, infatti, di '*minorités non-musulmanes*', '*non-Moslem minorities*' e '*Müslüman olmayan azinliklar*'.

¹⁰⁶ La situazione dei romano-cattolici si differenzia dalle altre, *in primis* perché Santa Sede e Turchia hanno relazioni diplomatiche (l'attuale Nunzio è Mons. Antonio Lucibello, Arcivescovo di Turio), cfr. S. FERLITO, *L'attività internazionale della Santa Sede*, Milano, 1988, *passim*.

colore della pelle, sesso, opinioni politiche, concezioni o religione. Sviluppo delle condizioni di protezione del diritto alla libertà d'opinione, di coscienza e di religione»¹⁰⁷.

Di recente, poi, in vista della desiderata ammissione all'UE, ulteriori modifiche sono state apportate¹⁰⁸: si tratta delle c.d. "Uyum Yasas" ('leggi d'armonizzazione')¹⁰⁹.

Di particolare importanza, per l'evoluzione della situazione normativa delle minoranze non musulmane, sono state la IIIa legge d'armonizzazione¹¹⁰ (che ha modificato la legge n. 2762 sulle fondazioni¹¹¹, la n. 2923 sull'insegnamento delle lingue straniere¹¹², la n. 3984 sul sistema radiotelevisivo¹¹³ ed il decreto-legge n. 227 sulla Direzione generale per le fondazioni¹¹⁴), la IVa legge¹¹⁵ (ancora la legge n. 2762), la VIa¹¹⁶ (la legge n. 3194 sull'edilizia¹¹⁷, e la IIIa legge d'armonizzazione – nella parte relativa alla creazione di emittenti radiotelevisive ed ai loro programmi), la VIIa¹¹⁸ (nuovamente la legge n. 2923).

Per quanto riguarda i beni immobili delle minoranze del primo gruppo del Trattato di Losanna (vale a dire Armeni, Greci, Bulgari ed Ebrei), nonché per una parte di quelli dei Caldei, dei Siro-cattolici e dei Siro-ortodossi, i loro beni immobili appartengono alle *Cemaat Vakıflar* ('Fondazioni comunitarie').

Puncta dolentes di questa situazione erano, *ad ex.*, la mancanza, *in primis*, di personalità giuridica dei Patriarcati, degli Esarcati, delle Arcidiocesi e Diocesi¹¹⁹, e del Gran Rabbinate, con conseguente assenza di legami giuridici fra questi ultimi e le fondazioni suindicate; la mancata emanazione del decreto attuativo della legge n. 2762, del 5 giugno 1935¹²⁰, sulle fondazioni (*Beyannamesi*): quelle comunitarie, perciò, sono regolate da norme previste per altri tipi di fondazioni, oppure da ordinanze di polizia; la tassa sulle società riscossa anche dalle fondazioni comunitarie con finalità non lucrative (ma v. l'art. 41, § 2, del Trattato di Losanna); la necessità, per i lavori d'importo superiore ad una determinata cifra, d'uno specifico permesso da richiedere alla 'Direzione generale delle fondazioni religiose' (v. l'art. 40, § 2, del Trattato); *etc.*

Questa situazione normativa non rimase senza conseguenze concrete: nel 1974, infatti, la *Yargıtay* (Corte di cassazione) decise, applicando appunto la normativa per le

¹⁰⁷ Decisione del Consiglio, 8 marzo 2001, relativa a principi, priorità, obiettivi *in itinere* e condizioni per l'adesione della Repubblica di Turchia (2001/235/EG), in *GUCE*, L 085, del 24 marzo 2001.

¹⁰⁸ V. G. SEUFERT, *Alltag, Religion und Politik in der modernen Türkei*, München, 1997; B. TIBI, *Aufbruch am Bosphorus – Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus*, München - Zürich, 1998; C. BALIM (a cura di), *Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s*, Leiden - New York - Köln, 1995; S. BOZDOĞAN - R. KASABA (a cura di), *Rethinking Modernity and National Identity in Turkey*, Seattle - London, 1997; A. ERALP - M. TÜNAY - B. YEİLADA (a cura di), *The Political and Socioeconomic Transformation of Turkey*, London, 1993; M. MÜFTÜLER-BAC, *Turkey's Relations with a Changing Europe*, Manchester, 1997.

¹⁰⁹ Cfr. I.Ö. KABOĞLU, *Le riforme costituzionali in Turchia*, in *DPCE*, n. 1, 2006, pagg. 20 ss. Oltre alla citata l. 2762/1935, v. le leggi nn. 4721/2001, sul codice civile turco, 5072/2004, sui rapporti fra associazioni e fondazioni con pubbliche istituzioni od imprese, 5253/2004 sulle associazioni, 5216/2004 sulle municipalità metropolitane, 5203/2005 sulle amministrazioni provinciali speciali, 5393/2005 sulle municipalità.

¹¹⁰ N. 4771, del 3 agosto 2002, in *Resmî Gazete*, n. 24841, del 9 agosto 2002.

¹¹¹ *Vakıflar Kanunu*.

¹¹² *Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu*.

¹¹³ *Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Hakkında Kanunu*.

¹¹⁴ *Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükemünde Kararname*.

¹¹⁵ N. 4778, del 2 gennaio 2003, *ivi*, n. 24990, dell'11 gennaio 2003.

¹¹⁶ N. 4928, del 15 luglio 2003, *ivi*, n. 25173, del 19 luglio 2003.

¹¹⁷ *İmar Kanunu*.

¹¹⁸ N. 4963, del 30 luglio 2003, *ivi*, n. 25192, del 7 agosto 2003.

¹¹⁹ V. J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 2002, pp. 23 ss.; ID., *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, *ivi*, 1994, pagg. 3 ss.; P. ERDÖ, *La coesistenza delle diverse chiese particolari e 'sui iuris' nello stesso territorio nel quadro della piena comunione. Realtà e prospettive*, in *Periodica*, 2002, pagg. 63 ss.

¹²⁰ In *Resmî Gazete*, n. 3027, del 13 giugno 1935, come modificata dalla l. n. 5404 del 31 maggio 1949.

fondazioni *tout court*, che i beni immobili acquisiti (acquistati o ricevuti per lasciti o donazioni) dalle Fondazioni comunitarie successivamente al 1936 potessero essere confiscati dallo Stato, vuoi perché non dichiarati nell'inventario del 1936, vuoi perché acquisiti illegalmente, essendo le minoranze non musulmane straniere e perciò prive del diritto di proprietà immobiliare in Turchia¹²¹.

Quest'orientamento è continuato sino alla promulgazione, nel 2002, della IIIa legge d'armonizzazione, il cui art. 4 dispone: "All'articolo 1 della legge sulle fondazioni n. 2762 del 5 giugno 1935 viene aggiunto il seguente paragrafo: «Le fondazioni comunitarie, a prescindere dall'esistenza o dall'assenza d'un atto fondativo, possono, con l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, acquisire beni immobili e disporre dei loro beni immobili, allo scopo di far fronte alle loro necessità nell'ambito della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della sanità e della cultura. I beni immobili chiaramente indicati nei registri delle imposte, nei contratti di locazione o in altri documenti, dei quali le fondazioni disponessero a qualunque titolo per soddisfare le loro necessità nell'ambito della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della sanità e della cultura, saranno, dietro domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, registrati a nome della fondazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti ai beni immobili che siano stati donati o lasciati per testamento ad una Fondazione comunitaria»".

A seguito di varie proteste e critiche¹²², tuttavia, queste disposizioni normative furono modificate già dalla IVa legge d'armonizzazione: non sarebbe più stato, *ad ex.*, il Consiglio dei Ministri a rilasciare le autorizzazioni all'acquisto, bensì la *Vakflar Genel Müdürlüğü* (Direzione generale delle fondazioni).

Analogamente, il decreto attuativo¹²³ della IIIa legge d'armonizzazione venne modificato da un nuovo decreto¹²⁴, attuativo della IVa, già conforme al fatto che l'autorizzazione agli acquisti dovesse essere rilasciata non più dal Consiglio dei Ministri, ma dalla Direzione generale per le fondazioni, e relativo alle sole minoranze religiose non musulmane aventi fondazioni comunitarie, che vengono nominativamente indicate in un elenco allegato al decreto.

Si tratta di 160 fondazioni, facenti capo agli Armeno-cattolici, gli Armeno-ortodossi e gli Armeno-protestanti, i Bulgaro-ortodossi, i Caldei, i Giorgiano-cattolici¹²⁵, i Greco-cattolici¹²⁶, i Greco-ortodossi¹²⁷, i Greco-melchiti ortodossi¹²⁸, gli Ebrei, i Siro-cattolici, i Siro-ortodossi ed i Siro-protestanti.

Solo le Fondazioni comunitarie inserite nell'elenco *de quo* possono acquisire e disporre di beni immobili; il "Rapporto periodico 2003 sui progressi della Turchia lungo l'iter dell'adesione", stilato dalla Commissione europea, rilevò come, nei sei mesi originariamente previsti dalla legge, fossero state presentate 2234 domande di

¹²¹ Per l'impostazione teorica generale di questa problematica, v. M. TEDESCHI, *Note in tema di nazionalità degli enti ecclesiastici*, in *Arch. giur.*, 1976, pagg. 23 ss.

¹²² Cfr. PATRIARCATO ECUMENICO, *Memorandum on Law 4771/3-9.8.2002 and the minority institutions in Turkey*, Istanbul, 3 ottobre 2002.

¹²³ *Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufla Bulunmalar Hakkında Yönetmelik*, in *Resmî Gazete*, n. 24896, del 4 ottobre 2002.

¹²⁴ *Ivi*, n. 25003, del 24 gennaio 2003.

¹²⁵ Con una sola fondazione, relativa alla chiesa giorgiano-cattolica di "Nostra Signora di Fatima" (*Şişli Gürcü Katolik Kilisesi Vakfı*), iscritta sull'elenco al n. 159.

¹²⁶ Relativa alla chiesa greco-cattolica d'Antakya-Antiochia (*Antakya Rum Katolik Kilisesi Vakfı*), n. 71 dell'elenco.

¹²⁷ Che hanno 68 fondazioni comunitarie (nn. 1-68), ad Istanbul e sulle isole di Bozcaada-Tenedos ed Gökçeada-İmbros.

¹²⁸ Sei fondazioni comunitarie nella provincia di Hatay (nn. 69, 70, 72 – 75 dell'elenco), ed una a Mersin (n. 160).

registrazione per beni immobili comunque acquisiti, delle quali 622 respinte perché i beni immobiliari indicativi erano già registrati a nome d'altre persone fisiche o giuridiche, e 910 respinte perché incomplete¹²⁹.

A proposito di questo lasso di tempo per la registrazione, l'art. 1 della legge n. 2762 del 5 giugno 1935 sulle fondazioni, come emendata dalla legge n. 4771 del 9 agosto 2002 - la IIIa legge d'armonizzazione - dice: "Su istanza, i beni immobiliari [...] saranno registrati a nome della fondazione in un lasso di tempo di sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge", vale a dire entro il 9 febbraio 2003.

Il decreto attuativo del 4 ottobre 2002, viceversa, non conteneva nessun riferimento alla data di scadenza per le registrazioni.

L'articolo 1, comma 6, della l. n. 2762, come modificato dalla legge 4778 dell'11 marzo 2003 - la IVa legge d'armonizzazione - dice: "I principî e le procedure relative all'applicazione di questo articolo saranno precisate da un decreto attuativo del Ministero competente per la Direzione generale delle fondazioni", ma non si fa cenno alla scadenza per le registrazioni.

Il secondo decreto attuativo, del 24 gennaio 2003, che ha sostituito quello del 4 ottobre 2002, dice: "Le disposizioni dell'articolo transitorio 1 s'applicano dal momento in cui è richiesta la registrazione dei beni immobiliari [a nome d'una fondazione comunitaria] che una fondazione comunitaria abbia acquisito per lasciti o donazioni prima del 9 agosto 2002", e, in tal caso, "le fondazioni comunitarie presentano, per iscritto e da proprio nome, la richiesta di registrazione dei beni immobiliari per i quali esse avessero ottenuto i diritti di godimento prima del 9 agosto 2002, entro un lasso di tempo di 6 mesi, presso la Direzione per le fondazioni della circoscrizione dalla quale esse dipendano"; mentre, per i beni immobiliari acquisiti per lasciti o donazioni dopo il 9 agosto 2002, l'art. 8 del decreto attuativo rinvia alla sua 'seconda parte', che, però, nulla dice sull'intervallo di tempo per la registrazione.

Una nuova modifica alla legge sulle fondazioni sarà operata dalla legge n. 4928, del 19 luglio 2003 - la VIa legge d'armonizzazione - il cui articolo 2 dice: "L'articolo seguente è provvisoriamente aggiunto alla legge n. 2762 del 5 giugno 1935 sulle fondazioni:

«Articolo 2 provvisorio. Conformemente all'articolo 1, comma 7, le fondazioni comunitarie possono presentare istanza di registrazione entro un lasso di tempo di diciotto mesi a partire dall'entrata in vigore di questa legge»".

Sotto certi aspetti, però, la registrazione dei beni immobiliari acquisiti dalle fondazioni comunitarie ha conosciuto un'evoluzione positiva: prima delle transazioni immobiliari, infatti, era necessario ottenere un'autorizzazione dalla direzione del Dipartimento estero della Direzione generale della conservatoria delle ipoteche, e del Catasto del Ministero dei Lavori pubblici e dell'abitazione. Questa disposizione, che sottoponeva le fondazioni comunitarie - che pure erano persone giuridiche turche - a disposizioni per stranieri, è stata abrogata dalla circolare n. 1572 del 15 febbraio 2003, almeno per quanto riguarda le fondazioni comunitarie inserite nell'elenco allegato al decreto attuativo del 24 gennaio 2003.

Un'autorizzazione - del Consiglio delle fondazioni - era anche prevista come necessaria, ex art. 48 ord. 2/5042 del 17 luglio 1936¹³⁰, per svolgere, su immobili di fondazioni comunitarie, lavori di manutenzione oltrepassanti un determinato importo, fissato inizialmente a 200.000 lire turche.

A prescindere da ciò, la Direzione generale per le fondazioni ha, con la circolare

¹²⁹ http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/rr_tk_final_de.pdf, pag. 38.1

¹³⁰ 17 Temmuz 1936 tarih ve 2/5042 sayılı Vakıflar Tüzüğü.

2650/B, del 23 dicembre 1999, abrogato gli artt. 46 e 48 dell'ordinanza 2/5042, sopprimendo così l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione per lavori di manutenzione superiori ad una determinata cifra.

Uno dei casi più recenti riguarda un grande appezzamento di terreno a Fenerbahçe, nel distretto Kadiköy di Istanbul, che (dopo essere stato regalato, nel 1859, con regolare permesso del Sultano, alla Chiesa cattolica di Roma), aveva visto la costruzione d'una chiesa e d'un seminario, registrati, il 20 settembre 1910, come di proprietà dell'Istituto religioso francese degli Agostiniani Assunzionisti. Sulla base del trattato franco-turco del 18 dicembre 1913, e dei corrispondenti documenti annessi del Trattato di Losanna, gli Istituti religiosi francesi debbono essere trattati come i loro omologhi turchi corrispondenti. Per poter pagare le spese di manutenzione dell'edificio, gli Assunzionisti affittarono una parte dell'edificio e del giardino ad un'impresa terza. Vennero, però, citati in giudizio dall'Amministrazione finanziaria turca, il 7 novembre 1988, che li accusava ritenendo non avessero il diritto d'utilizzare per attività economiche l'edificio *de quo*, il quale, essendo stato affittato a terzi, non veniva più utilizzato per finalità religiose, e poteva perciò venir espropriato. Il 6 giugno 1999, tuttavia, la Corte di primo grado respinse la richiesta, citando l'impegno assunto dalla Turchia con i trattati *de quibus*. La Corte d'Appello, però, annullò questa sentenza, rinviando, il 18 maggio 1990, il caso alla Corte di primo grado, sulla base del fatto che "la capacità di possedere beni immobili, che è garantita alle persone giuridiche straniere sulla base della legge dell'Impero ottomano del 1868, per la creazione di Istituti religiosi, educativi e sociali come chiese, conventi, scuole, ospedali, dispensari, presbiteri, è subordinata alla condizione che i beni immobili in questione vengano usati per questi scopi; inoltre quest'istituto straniero in particolare doveva essere stato riconosciuto come persona giuridica prima del 30 ottobre 1914, e non poteva perseguire nessun'attività economica: questo istituto però non aveva la personalità giuridica (come richiesto dall'art. 3 della legge sul registro immobiliare¹³¹ del 1934)". Il secondo verdetto della Corte di primo grado, del 5 aprile 1993, seguì quest'indirizzo, accogliendo l'istanza d'esproprio, a favore della Direzione generale delle Fondazioni¹³². A questo punto, però, fu l'Istituto religioso a fare ricorso, respinto dalla Corte d'Appello, il 12 aprile 1994. Gli Assunzionisti si rivolsero allora alla CEDU, il 18 gennaio 1995¹³³, invocando la libertà religiosa ex art. 9 della Convenzione. Strasburgo dichiarò chiuso il procedimento il 14 dicembre 2000, decretando salomonicamente che l'edificio fosse sì espropriabile, e che quindi la proprietà potesse passare allo Stato turco, ma che dovesse rimanere in uso ed usufrutto all'Istituto religioso, che avrebbe comunque dovuto versare all'amministrazione finanziaria turca una "parte ragionevole" dei profitti che ne avrebbe tratto. Ed una seconda vicenda del medesimo genere si ebbe nel 1994, con i Gesuiti di Istanbul.

Ex art. 9 della legge 4928, del 15 luglio 2003, la VIa legge d'armonizzazione, inoltre, la legge sull'edilizia¹³⁴ viene così modificata: "Nella legge n. 3194 del 3 maggio 1985 sull'edilizia, il termine «moschea» è sostituito con «luogo di preghiera», ed il secondo articolo addizionale è modificato come segue:

«Articolo addizionale 2. Nella stesura dei piani regolatori, sarà previsto il posto anche per luoghi di preghiera, in funzione degli elementi locali e regionali per i quali il piano regolatore sia stabilito, nonché dei bisogni futuri.

Nelle circoscrizioni regionali, dipartimentali e dei capoluoghi di provincia, luoghi

¹³¹ *Tapu Kanunu*.

¹³² *Vakıflar Genel Müdürlüğü*.

¹³³ N. 26308/95.

¹³⁴ In *Resmî Gazete*, n. 18749, del 9 maggio 1985.

di preghiera potranno essere eretti con l'accordo del direttore dell'amministrazione civile, ed a condizione che il progetto rispetti le norme sull'edilizia.

Un luogo di preghiera non potrà essere utilizzato per finalità differenti in violazione delle norme sull'edilizia».

Che significa, però, nel comma 2, il termine “*yapilabilir*”? Significa “erigere, costruire”, o semplicemente “utilizzare”? Si tratta, cioè, della possibilità di costruire un luogo di preghiera *ex novo*, oppure solo di poter utilizzare come tale un'edificio già esistente, od una sua parte?

Al riguardo, la circolare attuativa¹³⁵ della Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero degli Interni dice che, sulla base della nuova normativa, è possibile costruire ed aprire luoghi di preghiera, dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli uffici competenti ed a condizione di rispettare i bisogni locali e regionali.

Chi può, però, presentare la relativa domanda? È vero che le moschee, in Turchia, sono state in gran parte costruite da associazioni sorte *ad hoc*, ma nell'art. 5, comma 5, della legge 2908 del 6 ottobre 1983, sulle associazioni, si trova un divieto alla creazione di associazioni su base religiosa o confessionale; anche dopo la modifica apportata dalla legge 4963 del 30 luglio 2003 - la IVa legge d'armonizzazione - l'art. 5 dice: “È vietato creare, nella Repubblica turca, associazioni che [...] propaghino differenziazioni d'ordine [...] religioso, confessionale [...] o creino minoranze di questo tipo”.

Concordi con quest'orientamento si mostrano anche la nuova legge sulla libertà d'associazione (*Dernekler Kanunu*)¹³⁶, ed il suo regolamento attuativo (*Dernekler Yönetmeliği*), del 2005¹³⁷, che conservano restrizioni per la registrazione delle associazioni il cui nome od i cui obiettivi siano considerati contrari alla Costituzione turca, con particolare riferimento all'integrità dello Stato od al principio di laicità: ciò significa che le associazioni aventi lo scopo di promuovere una particolare identità culturale od una religione incontreranno grandi difficoltà per essere registrate.

Secondo il ‘rapporto 2005’ della Commissione europea¹³⁸, poi, il quadro giuridico continua a non riconoscere alle comunità religiose il diritto di creare associazioni con personalità giuridica, in aggiunta al fatto d'aver diritti di proprietà limitati, non essere autorizzate alla formazione del proprio clero, *etc.*¹³⁹

È anche vero, tuttavia, che siano stati compiuti sforzi per garantire che, oltre alle moschee, anche altri luoghi di culto potessero essere aperti: nell'ottobre 2004, *ad ex.*, la principale sinagoga d'Istanbul è stata riaperta, dopo l'attentato dell'anno precedente, con una cerimonia ufficiale alla quale ha partecipato anche il Primo ministro; in dicembre, poi, un complesso comprendente una moschea, una chiesa ed una sinagoga, il c.d. ‘giardino delle religioni’, è stato aperto a Belek; nel giugno 2005, infine, la chiesa protestante di Diyarbakir ha potuto essere registrata come luogo di culto.

Ben noti, comunque, i poteri della Direzione generale delle fondazioni, che può disciogliere esse stesse od il loro consiglio d'amministrazione, senza provvedimento giudiziario, come pure intervenire nella gestione del loro patrimonio.

Un regolamento relativo alle fondazioni religiose, adottato nel giugno 2004, non è ancora del tutto applicato, e, in riferimento al regolamento attuativo del gennaio 2003 sui diritti di proprietà immobiliare, sono state accolte 341 istanze su 2285.

¹³⁵ La n. B/05/1/EGM/0/12/05/05/9392-17236, inviata ai governatori delle province d'Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Istanbul, Izmir-Smirne, Kocaeli-Izmit e Mersin.

¹³⁶ N. 5253, del 4 novembre 2004, in *Resmî Gazete*, n. 25649, del 23 novembre 2004.

¹³⁷ In *Resmî Gazete*, n. 25772, del 31 marzo 2005.

¹³⁸ Pag. 33.

¹³⁹ Una nuova legge sulle proprietà delle minoranze religiose, approvata l'8 novembre 2006, si è vista opporre il veto dal Presidente della Repubblica, Ahmet Necdet Sezer, che, il 29 dicembre 2006, l'ha rinviata al Parlamento.

Rimane, quindi, una questione d'interpretazione il modo in cui si possa, su queste basi, qualificare un'associazione per la costruzione d'un luogo di preghiera, visto che, se il fenotipo d'un tale consesso è edilizio, il genotipo è indubbiamente religioso.

Le fondazioni comunitarie dovrebbero, perciò, avere il diritto di presentare queste istanze, pur parendo restare ancora indeterminato in che misura queste fondazioni incontrino limiti territoriali; problematica alla quale parrebbero sottrarsi le 'Fondazioni federate' armene¹⁴⁰ e le 'Fondazioni regionali' greco-ortodosse¹⁴¹.

Un'altra difficoltà per le minoranze non musulmane è costituita dal problema della formazione del clero, alla luce della norma che ne richiede la cittadinanza turca, eccezion fatta per quello della Chiesa cattolica romana e quello afferente alle legazioni diplomatiche.

Gli istituti di formazione del Patriarcato armeno sono chiusi dal 1970, mentre quello ecumenico, nel momento in cui le università non turche in Turchia vennero nazionalizzate, chiuse il proprio Istituto teologico¹⁴², aperto nel 1844 sull'isola di Heybeliada-Halki.

Nella loro 'lettera aperta', del 23 settembre 2003, indirizzata alla Commissione del Parlamento turco per i diritti dell'uomo (v. allegati), intitolata "Le necessità religiose delle minoranze cristiane e non islamiche in Turchia", gli Armeno-ortodossi, i Greco-ortodossi, i Siro-ortodossi ed i Romano-cattolici hanno chiesto "di creare le condizioni giuridiche necessarie all'istruzione ed alla formazione del personale ecclesiastico, indispensabile in particolare per le necessità religiose dei cristiani, e più in generale all'esistenza stessa del Cristianesimo nel nostro Paese".

Il 'Rapporto 2003' della Commissione europea (v. *supra*) constata la persistenza d'alcune restrizioni nel godimento dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali, nonché nella libertà religiosa¹⁴³, che risulta più limitata rispetto agli *standards* europei¹⁴⁴, ed uno dei maggiori ostacoli per le minoranze religiose non musulmane è proprio la formazione del loro clero¹⁴⁵.

Il quadro normativo è costituito dalla legge n. 2547 sul Consiglio d'istruzione superiore (*YÖK*), la n. 625 sugli istituti scolastici privati¹⁴⁶, gli artt. 130¹⁴⁷ e 132¹⁴⁸ della Costituzione, nonché l'art. 40 del Trattato di Losanna, secondo il quale "i cittadini turchi appartenenti a minoranze non musulmane avranno il diritto di creare, dirigere e controllare ogni scuola ed istituto scolastico ed educativo, con il diritto di impiegarvi la loro propria lingua e di praticarvi liberamente la loro religione".

Il Trattato di pace di Losanna è stato ratificato dal Parlamento turco con la legge n. 340¹⁴⁹, ripresa dall'art. 90, comma 5, della Costituzione, in virtù del quale, inoltre, il Trattato di Losanna non può essere oggetto d'alcun ricorso d'incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale turca.

Il fatto che alcuni pastori protestanti stranieri si trovino in Turchia è stato reso

¹⁴⁰ *Ortak vakiflar.*

¹⁴¹ *Bölge vakiflar.*

¹⁴² *Heybeliada Ruhban Okulu.*

¹⁴³ *Cit.*, pag.16.

¹⁴⁴ *Ivi*, pagg. 48 e 149.

¹⁴⁵ *Ivi*, pagg. 37, 48 e 149.

¹⁴⁶ Ex art. 3, infatti, "è vietato aprire istituti scolastici privati che siano scuole militari, scuole che offrano un insegnamento ed un'istruzione religiosa, o che siano identiche o somiglianti alle scuole della polizia".

¹⁴⁷ "Gli istituti scolastici superiori creati da fondazioni, ad eccezione del bilancio e degli aspetti amministrativi dell'attività didattica, della gestione del personale e delle norme di sicurezza, sono sottoposti alle disposizioni previste per gli istituti superiori creati dallo Stato, previste nella Costituzione".

¹⁴⁸ "Gli istituti scolastici superiori integrati alle Forze Armate ed alla Polizia sono regolati dalle rispettive leggi speciali".

¹⁴⁹ *Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar*, in *Resmî Gazete*, n. 22, del 10 settembre 1339 (1923).

possibile dal fatto che costoro abbiano motivato il loro soggiorno con altri motivi, come l'insegnamento in scuole straniere, *etc.*; oppure, ove non fosse stato possibile, si sono trasformati in "turisti permanenti", ottenendo visti turistici della durata di tre mesi, trascorsi i quali lasciano sì il Paese, ma solo per farvi ritorno poco dopo con un nuovo visto, anche se talvolta insorge qualche problema: nel 1995, *ad ex.*, un sacerdote greco-ortodosso di nazionalità francese venne espulso; si pensi, poi, al caso del Vicario patriarcale siro-cattolico, il Corepiscopo Yusuf Sağ, per anni l'unico sacerdote di quella Chiesa in Turchia.

Prospettive di cambiamento sono state delineate dalla legge n. 4817, del 27 febbraio 2003, sul permesso di lavoro per stranieri¹⁵⁰, e dal suo decreto attuativo¹⁵¹.

Secondo il diritto del lavoro, dunque, il personale ecclesiastico straniero in Turchia svolgerebbe un'attività di lavoro dipendente, ed in quanto tale potrebbe chiedere un permesso di soggiorno¹⁵².

Un'attività di lavoro dipendente, tuttavia, è implicito che abbia un datore di lavoro, che, nel caso *de quo*, dovrebbe essere una Chiesa, una parrocchia¹⁵³, *aut similia*. Come fare, però, se le Chiese non hanno personalità giuridica?

Nella già citata 'lettera aperta' indirizzata alla Commissione del Parlamento turco per i diritti dell'uomo, il Patriarcato ecumenico greco-ortodosso, quello armeno-ortodosso d'Istanbul, la Chiesa siro-ortodossa e quella cattolica hanno richiesto il riconoscimento della personalità giuridica per tutti i Patriarcati e Chiese cristiane, la creazione delle condizioni giuridiche per la formazione del clero, la concessione della cittadinanza turca al clero straniero che venisse chiamato in Turchia (o che già vi si trovasse) per rispondere ai bisogni religiosi dei cristiani, il riconoscimento, alle istituzioni ecclesiastiche o Chiese esistenti, del diritto d'acquisire beni immobili per i bisogni religiosi dei cristiani, e la restituzione di quei beni immobili illegittimamente sottratti alle comunità cristiane loro proprietarie, nonché, infine, l'autorizzazione al funzionamento d'almeno una chiesa in ogni città turca ove vivessero cristiani.

Del resto, in un *memorandum* del 5 luglio 2002, indirizzato agli ambasciatori dei Paesi membri dell'UE, relativo alla situazione della Chiesa cattolica in Turchia, la Segreteria di Stato aveva già rilevato alcune conseguenze derivanti dall'assenza d'uno *status* giuridico definito delle chiese cattoliche in Turchia:

“a) diocesi, parrocchie ed istituti religiosi delle minoranze cattoliche non hanno alcuno statuto giuridico conferito dallo Stato;

b) i loro responsabili – Vescovi, curati, superiori – ed il loro personale ecclesiastico non sono riconosciuti come ministri di culto al servizio della Chiesa;

c) i loro diritti di proprietà su beni immobili – chiese, conventi, scuole, ospedali – non sono riconosciuti come tali, a meno che questi beni non fossero stati registrati a nome di qualche persona o di qualche fondazione privata; in caso, però, di morte di quella o di estinzione di questa, ove mancassero disposizioni testamentarie, i beni sono confiscati dallo Stato turco;

d) le minoranze non riconosciute non possono edificare nessun luogo di preghiera, né aprire scuole confessionali o seminari per la formazione del clero proprio;

e) gli ecclesiastici stranieri sono sottoposti ad una procedura speciale per ottenere

¹⁵⁰ *Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanun*, in *Resmî Gazete*, n. 25040, del 6 marzo 2003.

¹⁵¹ *Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği*, *ivi*, n. 25214 del 29 agosto 2003.

¹⁵² Cfr., per l'impostazione teorica generale, M.G. BELGIORNO DE STEFANO - M. DE STEFANO, *Rilevanza ed effetti dell'onerosità nelle prestazioni lavorative del personale religioso*, in *Dir. eccl.*, 1979, pagg. 239 ss.; ID., *Natura della retribuzione percepita dai sacerdoti per l'attività di culto*, in *Temi rom.*, 1977, pagg. 519 ss.

¹⁵³ Cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *La parrocchia prima e dopo il Concilio Vaticano II*, in AA.VV., *Studi in onore di P.A. D'Avack*, I, Milano, 1976, pagg. 206 ss.

il permesso di soggiorno, limitato ad un anno, mentre invece agli altri residenti stranieri provenienti da Paesi europei vengono rilasciati permessi per tre o cinque anni”.

In un successivo *memorandum*, del 21 settembre 2004, nuovamente indirizzato agli ambasciatori dei Paesi UE, sulla libertà religiosa ed il riconoscimento delle minoranze non musulmane, la Segreteria di Stato ha scritto che “in queste circostanze, la Santa Sede si rivolge nuovamente ai Paesi membri dell’UE a proposito del prossimo esame della candidatura della Turchia. Sembra estremamente desiderabile che questa Nazione, desiderosa d’integrarsi in un’Europa che rispetta la diversità culturale e religiosa, sia fermamente invitata ad avviare le proprie riforme giuridiche, a riconoscere esplicitamente tutte le minoranze religiose presenti sul suo territorio accordando loro lo statuto giuridico al quale queste possono legittimamente aspirare”.

Rispondendo, il 20 dicembre 2002, ai *memoranda* vaticani del 5 luglio e del 21 settembre di quello stesso anno, il Ministero degli Esteri turco scrive: “Le minoranze non musulmane armena, greca ed ebraica, un tempo organizzate in ‘nazioni’ nella struttura monarchica e teocratica dell’Impero ottomano, godono delle garanzie descritte negli artt. 35-35 del Trattato di pace di Losanna [...mentre invece] il riconoscimento dello statuto giuridico d’una ‘comunità’ o d’un ‘gruppo religioso’ come quello dei fedeli della Chiesa cattolica è inconciliabile con il principio dello Stato laico, ancorato nella Costituzione, principio che, secondo le disposizioni della Costituzione medesima, non può essere modificato, e contro il quale è egualmente impossibile sollevare eccezione d’incostituzionalità. La Turchia non ha nessun obbligo, basato su una qualche convenzione, che preveda il riconoscimento d’uno statuto giuridico per la Chiesa cattolica o qualunque altra comunità. Bisogna d’altro canto sottolineare che vi sono anche alcuni altri Paesi europei che parimenti non riconoscono lo ‘statuto giuridico’ in questione. Il principio di laicità della Repubblica di Turchia non autorizza il riconoscimento d’uno statuto giuridico a nessuna ‘comunità religiosa’, ed è perciò impossibile accordare ai luoghi di culto, come le moschee, le chiese o le sinagoghe, una personalità giuridica conforme al codice civile o alla legge sulle associazioni. Non è né giustificato, né opportuno, aspettarsi che la Turchia, la cui popolazione è al 99% di religione musulmana, accordi alla Chiesa cattolica diritti di cui non godono nemmeno le istituzioni islamiche”.

A questo *memorandum*, del 20 dicembre 2002, del Ministero degli Esteri, rispose la Conferenza episcopale cattolica turca, con un ‘contro-*memorandum*’, del 10 giugno 2004, inviato al Primo Ministro, Erdoğan: “Lo *status* riconosciuto durante il periodo ottomano alle istituzioni cattoliche ed a scopo caritativo tramite i *firman* è stato confermato da lettere scambiate nel quadro del Trattato di Losanna. Dopo che la Costituzione del 1928 della Repubblica Turca ebbe riconosciuto il principio di laicità, l’articolo 3 della legge sul catasto del 29 dicembre 1934, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2892, dichiara che tutti i beni immobiliari appartenenti a queste istituzioni religiose debbono essere registrati a nome della loro persona giuridica, indipendentemente dal fatto che queste avessero un diritto per la registrazione di questi beni oppure no. Questa legge è tuttora in vigore. Per questa ragione sarebbe giuridicamente dubbio affermare che queste istituzioni non abbiano personalità giuridica, come pure confiscare loro i beni immobili, quantunque questa legge risalga ad oltre mezzo secolo fa. Bisogna inoltre ricordare che il problema del mancato riconoscimento dello *status* giuridico della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni non esiste in nessun Paese occidentale. La laicità determina la separazione dello Stato e della Chiesa, ma, in nessun Paese dell’UE ha avuto come conseguenza il mancato riconoscimento né della personalità giuridica alle istituzioni religiose, né dei diritti acquisiti di queste ultime. In aggiunta bisogna tener conto del fatto che il Vaticano,

come rappresentante della Chiesa cattolica, non esige dalla Repubblica laica di Turchia, dai Paesi dell'UE o da nessun altro Paese musulmano, un *modus vivendi* o un accordo speciale, che riconosca diritti speciali alla Chiesa cattolica; il Vaticano chiede solamente il riconoscimento dei diritti basandosi sul diritto europeo ed internazionale, onde permettere alla Chiesa cattolica d'impegnarsi per le proprie comunità e l'umanità intera per mezzo delle proprie opere"¹⁵⁴.

Sono state suggerite alcune soluzioni: *in primis* un progetto di legge sulle fondazioni comunitarie, con la concessione della personalità giuridica alle Chiese, al Gran Rabbinate ed ai Patriarcati, ovvero a quello ortodosso d'Istanbul (che poi sarebbe quello ecumenico di Costantinopoli), quello armeno-ortodosso, ed al Vicariato patriarcale siro-ortodosso; si prevede, cioè, una "istituzione suprema con personalità giuridica"¹⁵⁵, cui giuridicamente collegare e subordinare le fondazioni comunitarie già esistenti, e già aventi personalità giuridica.

Sulla base, inoltre, "d'un accordo fra il Ministero competente per gli affari religiosi pubblici e la rappresentanza del Vaticano, è previsto di concedere alla Chiesa cattolica lo statuto giuridico di «persona giuridica d'interesse generale», intitolato 'Federazione delle fondazioni comunitarie cattoliche', e ciò con una legge speciale"¹⁵⁶.

Fintantoché, poi, non si sia costituita una Federazione delle fondazioni comunitarie protestanti, e le disposizioni di questa legge e questi articoli addizionali s'applicheranno solo alla Chiesa protestante armena ed alle sue fondazioni, il Ministero competente per gli affari religiosi pubblici farà le funzioni d'istituzione suprema dotata d'una personalità giuridica per le altre fondazioni protestanti.

Un'altra soluzione prospettata prevede l'emanazione d'un decreto attuativo della IIIa sezione (protezione delle minoranze) del Trattato di Losanna, o, meglio, dopo soltanto 83 anni, della legge che lo ratificò.

¹⁵⁴ Cfr. N. BILAL, *Lausanner Telegramme*, Ankara, 1990.

¹⁵⁵ Articolo addizionale 1, disposizioni transitorie, lettere a-d.

¹⁵⁶ Articolo addizionale 1, disposizioni transitorie, lettera e.

ALLEGATI

Allegato I).

Decreto attuativo sull'acquisizione ed il godimento di beni immobili da parte di fondazioni comunitarie, e sulla registrazione dei beni immobili a disposizione di queste ultime¹⁵⁷.

PRIMA PARTE

Art. 1: Lo scopo del presente decreto attuativo è definire il quadro giuridico e la procedura relativi all'applicazione dell'art. 1 della versione emendata della legge n. 2762 del 5 giugno 1935 sulle fondazioni.

Art. 2: Il presente decreto attuativo contiene, per quanto concerne le fondazioni comunitarie non musulmane in Turchia, che hanno acquisito la personalità giuridica ex l. 2762 sulle fondazioni, indipendentemente dall'esistenza di atti fondativi corrispondenti, il quadro giuridico e le procedure relative all'acquisizione di beni immobili aventi lo scopo di soddisfare le loro necessità nei settori della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'educazione, della sanità e della cultura, od aventi lo scopo di garantire la realizzazione dei loro obiettivi orientati unicamente verso questi ambiti, e parimenti anche [quadro giuridico e procedure] relative alla registrazione dei beni immobili di cui esse dispongano per soddisfare le loro necessità nei settori della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'educazione, della sanità e della cultura, e per garantire la realizzazione dei loro obiettivi orientati unicamente verso questi settori. Una lista delle fondazioni interessate si trova nell'allegato del presente decreto attuativo.

Art. 3: Il presente decreto attuativo è stato elaborato tenendo conto dell'art. 1 dell'attuale versione della legge n. 2762 del 5 giugno 1935 sulle fondazioni,

SECONDA PARTE

Art. 4: Le fondazioni comunitarie possono, con l'autorizzazione della Direzione generale per le fondazioni ed allo scopo di soddisfare le proprie necessità nei campi della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'educazione, della sanità e della cultura, acquisire beni immobili, a mezzo d'acquisti, legati, donazioni, o per altra via.

Art. 5: Le richieste relative all'acquisto di beni immobili per acquisto o per ogni altro atto di disposizione giuridicamente equivalente debbono essere presentate alla Direzione regionale per le fondazioni competente.

Alla richiesta bisogna allegare:

- a) informazioni sul tipo di bene immobiliare, sul suo stato d'abitabilità e sul suo indirizzo, sul suo utilizzo attuale e sui motivi della decisione d'acquistarlo;
- b) un bilancio annuale con la situazione finanziaria della fondazione durante l'anno precedente, con lo stato di entrate ed uscite;
- c) una decisione motivata degli uffici della fondazione;
- d) una perizia professionale sullo stato dell'immobile, fatta da almeno un esperto

¹⁵⁷ Pubblicato sulla *Resmî Gazete*, n. 25003, del 24 gennaio 2003.

individuato presso la Società anonima per la perizia professionale delle proprietà immobiliari delle fondazioni, la Società anonima per la perizia dei beni immobili e delle proprietà immobiliari, la Banca agricola della Repubblica di Turchia, una Camera di commercio ed industria ed un albo degli architetti;

e) nel caso in cui si trattasse d'un acquisto per donazione o lascito, anche i documenti previsti dalla legge per una cessione.

Art. 6: Le richieste saranno indirizzate per lettera alla Direzione generale per le fondazioni con il parere formulato dalla Direzione regionale per le fondazioni. Qualora fosse necessario, i pareri formulati dai Ministeri ed enti pubblici interessati dovranno essere raccolti e trasmessi al consiglio della fondazione con il parere della Direzione competente. Il Consiglio della fondazione controlla lo svolgimento della procedura, e la fondazione interessata è, in tal caso, informata delle irregolarità od errori presenti nella richiesta. Se essi non sono sanati entro due mesi, all'istanza non sarà più dato alcun seguito. Nel caso in cui invece ogni documento ed informazione richiesta fossero stati forniti, la fondazione interessata è informata della decisione del Consiglio della fondazione e della sua motivazione entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta o dalla data in cui gli eventuali errori fossero stati sanati. In caso di decisione favorevole, un'autorizzazione è concessa alla fondazione interessata.

TERZA PARTE

Art. 7: Le fondazioni comunitarie possono disporre delle loro proprietà immobiliari con l'autorizzazione della Direzione generale per le fondazioni, allo scopo di soddisfare le proprie necessità e perseguire i propri obiettivi nell'ambito della religione, della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'educazione, della sanità e della cultura. Un'autorizzazione della Direzione generale per le fondazioni è necessaria per esercitare tale diritto.

QUARTA PARTE

Art. 8: Qualora fosse richiesta la registrazione di beni immobiliari (a nome d'una fondazione comunitaria) per i quali una Fondazione comunitaria avesse ottenuto il potere di disposizione prima del 9 agosto 2002, per lascito o donazione, si applicano le disposizioni previste dal I articolo transitorio; se ciò avesse avuto luogo dopo il 9 agosto 2002, si applicano le disposizioni della IIa parte.

QUINTA PARTE

I articolo transitorio: Le fondazioni comunitarie chiedono la registrazione dei beni immobiliari per i quali esse abbiano acquisito il diritto di disporre prima del 9 agosto 2002 a loro nome, entro 6 mesi e per iscritto alla Direzione regionale [per le fondazioni comunitarie] competente per territorio.

Alla richiesta bisogna allegare informazioni su:

a) la natura del bene immobile, la provincia, la circoscrizione amministrativa, il quartiere della città [dove si trova l'immobile], l'estratto catastale, le coordinate catastali, l'indirizzo attuale, l'utilizzo attuale, il reale stato attuale, il modo in cui la fondazione l'abbia acquisito;

b) uno dei documenti qui di seguito indicati, od altro equivalente, in forma autenticata: estratto del registro fiscale, una dichiarazione dell'imposta immobiliare, un contratto d'affitto, una fattura dell'energia elettrica, acqua o metano, editti del Sultano (*firman*), gli atti di fondazione in forma autentica o altri titoli giuridici, titoli del registro immobiliare non (ancora) registrati, o riferimenti tratti dalle liste civili [del Sultano]

dichiarate nulle, o attestazioni ufficiali provvisorie sul potere di disporre del bene, o estratti del registro immobiliare non autenticati, un'attestazione del passaggio di proprietà, una disposizione testamentaria scritta ed un'ordinanza di *exequatur* corrispondente, le note dell'antica Corte suprema dei conti, prove scritte sul prezzo d'acquisto, la garanzia e la dichiarazione [di proprietà], un'attestazione di non registrazione del potere di disposizione da parte degli uffici pubblici per le fondazioni.

Le istanze debbono essere indirizzate per posta alla Direzione generale per le fondazioni con il parere della Direzione regionale per le fondazioni. Qualora fosse necessario, i pareri formulati dai Ministeri ed enti pubblici interessati dovranno essere raccolti e trasmessi al Consiglio della fondazione con il parere della Direzione competente. Il Consiglio della fondazione controlla lo svolgimento della procedura, e la fondazione interessata è, in tal caso, informata delle irregolarità od errori presenti nella richiesta. Se essi non sono sanati entro due mesi, all'istanza non sarà più dato alcun seguito. Nel caso in cui invece ogni documento ed informazione richiesta fossero stati forniti, la fondazione interessata è informata della decisione del Consiglio della fondazione e della sua motivazione entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta o dalla data in cui gli eventuali errori fossero stati sanati.

In caso di decisione favorevole, un'autorizzazione è concessa alla fondazione interessata. Conseguenza dall'autorizzazione è il fatto che la Direzione generale delle fondazioni abbia dato il proprio consenso al fatto che la fondazione possa disporre del bene cui si riferiva la domanda di registrazione.

Art. 9: Il decreto attuativo sull'acquisto ed il godimento dei beni immobili da parte delle Fondazioni comunitarie, entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 24896 del 4 ottobre 2002, è abrogato.

Art. 10: Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

Art. 11: Le disposizioni previste dal presente decreto saranno applicate dal Ministero competente per la Direzione generale per le fondazioni.

Allegato II).

Progetto di legge sulle fondazioni comunitarie (del Prof. Hüseyin Hatemi, autunno 2003)

Art. 1: Ambito d'applicazione.

La presente legge s'applica alle Fondazioni comunitarie (*Cemaat Vakifari*).

Per Fondazioni comunitarie si intendono, ai sensi della presente legge, tutte le fondazioni che erano già Fondazioni comunitarie al momento dell'entrata in vigore della legge sulle fondazioni n. 2762/1935, come pure tutte le fondazioni create da componenti delle comunità ebraica o cristiane dopo questa data e che hanno acquisito la personalità giuridica.

Art. 2: Fondazioni comunitarie per l'assistenza sociale (*Sosyal yardım amaçlı Cemaat Vakifari*)

Perché una fondazione creata allo scopo di promuovere l'assistenza sociale possa essere considerata come una Fondazione comunitaria è necessario, oltre allo scopo di promuovere l'assistenza pubblica, ch'essa resti limitata alla comunità religiosa alla quale apparteneva(no) il suo od i suoi fondatori.

In ogni altro caso, le fondazioni aventi per scopo l'assistenza sociale non sono Fondazioni comunitarie.

Art. 3: Fondazioni comunitarie per l'insegnamento (*Öğretim amaçlı Cemaat Vakifari*)

Fondazioni comunitarie con lo scopo di promuovere l'insegnamento sono le fondazioni scolastiche riconosciute come Fondazioni comunitarie ex l. n. 2762 sulle fondazioni, che non abbiano come unico scopo la formazione del clero.

La vigilanza delle Fondazioni comunitarie è svolta nel quadro delle regole generali previste dalle norme relative alla vigilanza sulle scuole private, ad opera del Ministero dell'Educazione.

Gli istituti il cui unico scopo sia la formazione del clero perdono la personalità giuridica di Fondazioni comunitarie all'entrata in vigore di questa legge, e sono trasferiti alle Istituzioni supreme fornite di personalità giuridica, indicate all'art. 9.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri concede alle Istituzioni supreme, dietro loro richiesta presentata al Ministero incaricato degli affari religiosi pubblici (*Dini Kamu Hizmetlerinden sorumlu Balanlik*), l'autorizzazione ad aprire scuole destinate alla formazione del clero.

La vigilanza d'una scuola collegata ad una Fondazione comunitaria *stricto sensu*, e che non abbia come unico scopo la formazione del clero, viene svolta nel quadro delle disposizioni della presente legge, nonostante il fatto che questa scuola non riceva, dalla presente legge, una personalità giuridica autonoma rispetto alla Fondazione comunitaria responsabile dell'istituto d'insegnamento.

Il Ministero dell'Educazione si riserva un diritto generale di controllo e sorveglianza sul contenuto e la quantità delle lezioni.

Art. 4: Creazione delle Fondazioni comunitarie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, la creazione di Fondazioni comunitarie, nel quadro dei principi generali della Costituzione, è regolata dalle disposizioni del codice civile.

Art. 5: Capacità.

Allo stesso titolo delle altre fondazioni, ai sensi del codice civile, le Fondazioni comunitarie hanno la personalità giuridica e la capacità civile.

Art. 6: Divieto di svolgere attività politica.

Alle fondazioni comunitarie è vietato avere relazioni di vicinanza o di sostegno con un partito politico, come pure di fare propaganda in favore d'un partito o d'un candidato.

Alle Fondazioni comunitarie è vietato versare contributi a partiti politici od accettarne da parte loro.

Art. 7: Controllo.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le Fondazioni comunitarie non sono più sottoposte alla sorveglianza della Direzione generale per le fondazioni, ma a quella del Ministero competente per gli affari pubblici religiosi, come indicato dal I articolo addizionale.

L'Istituzione suprema dalla quale dipenda una fondazione comunitaria deve controllare le fondazioni ad essa collegate, e presentare un rapporto al Ministero ogni dieci anni.

Il Ministero competente per gli affari pubblici religiosi potrà comunque svolgere controlli immediati dietro richiesta del Ministero degli Interni o di quello delle Finanze.

Art. 8: Fondazioni comunitarie straniere.

Con l'entrata in vigore della presente legge è vietato creare, all'interno delle frontiere turche, fondazioni straniere aventi un oggettivo carattere religioso.

Le fondazioni con scopi analoghi a quelli delle Fondazioni comunitarie ai sensi della presente legge, che siano state create sino ad oggi, saranno considerate come Fondazioni comunitarie ai sensi della presente legge.

Le istituzioni prive di personalità giuridica, e preposte alle necessità religiose del personale delle missioni diplomatiche, come ambasciate e consolati, non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente legge.

Art. 9: Le Istituzioni supreme dotate di personalità giuridica.

Le Istituzioni supreme indicate dal I articolo addizionale sono collettività di diritto privato d'interesse generale ed hanno i diritti e le capacità delle persone giuridiche.

Gli istituti preposti alla formazione del clero, vale a dire il cui scopo consista nella formazione religiosa *stricto sensu*, e privi di personalità giuridica autonoma come Fondazioni comunitarie, svolgono la loro attività alle dirette dipendenze delle Istituzioni supreme.

Queste Istituzioni supreme hanno il diritto d'accettare lasciti o donazioni condizionate o non condizionate.

Il divieto di svolgere attività politiche, definito all'art. 6, vale anche per le Istituzioni supreme.

Benché le Fondazioni comunitarie abbiano, nell'interesse dei loro scopi caritativi, il diritto di svolgere anche transazioni commerciali, le Istituzioni supreme non hanno questo diritto.

La vigilanza di queste caratteristiche peculiari delle Istituzioni supreme è affidata al Ministero competente per gli affari pubblici religiosi.

Art. 10: Dissoluzione d'una Fondazione comunitaria.

Qualora una Fondazione comunitaria non sia più in grado di perseguire il proprio obiettivo, il Tribunale di primo grado competente ne rende pubblica la dissoluzione con un provvedimento giudiziario a questo scopo emesso su istanza dell'Istituzione suprema competente.

Qualora un tribunale penale rilevasse atti illegali che necessitassero la revoca dei direttori [d'una fondazione comunitaria], la procedura di revoca deve essere avviata dal Ministero competente o dall'Istituzione suprema interessata, ma ciò non comporta anche la revoca della personalità giuridica della fondazione.

Nel caso in cui il tribunale penale si pronunciasse a favore d'una revoca provvisoria [della direzione della Fondazione comunitaria] come misura preventiva, le funzioni direttive della fondazione sono delegate, su istanze dell'Istituzione suprema interessata, ad un consiglio d'amministrazione composto da tre collaboratori dell'Istituzione suprema, fino alla chiusura dell'*iter* giudiziario.

Art. 11: Mezzi.

Dopo che il provvedimento giudiziario sull'estinzione della personalità giuridica d'una Fondazione comunitaria è stato reso pubblico, un consiglio di liquidatori composto da tre delegati dell'Istituzione suprema si incarica della liquidazione, e devolve il patrimonio all'Istituzione suprema con personalità giuridica, secondo i termini della procedura di liquidazione. L'Istituzione suprema con personalità giuridica può trasferire questi beni ad un'altra fondazione comunitaria con obiettivi analoghi od anche differenti.

Art. 12: Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

Art. 13.

Il Consiglio dei ministri fa applicare la presente legge.

I articolo addizionale (disposizioni transitorie)

A partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le istituzioni qui di seguito indicate avranno personalità giuridica come Istituzioni supreme d'interesse generale:

a) il Patriarcato ortodosso d'Istanbul (ovvero il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli) per tutte le fondazioni comunitarie ortodosse (*Istanbul Ortodoks Patrikhanesi*), vale a dire:

- la scuola di teologia di Heybeliada-Halki, che non sarà considerata fondazione comunitaria autonoma, ma scuola direttamente subordinata al Patriarcato;

- lo stesso per le istituzioni registrate dal Patriarcato durante il periodo ottomano, come l'orfanotrofo greco dell'isola di Büyükada (*Büyükada Rum Yetimhanesi*), alle quali non sarà riconosciuta un'autonoma personalità giuridica, ma che saranno considerate come proprietà del Patriarcato;

- le istituzioni caritative e gli altri beni immobili che, ex l. 2762, appartenevano ad una delle fondazioni comunitarie ortodosse e che, in seguito, senza che l'esproprio fosse risarcito, sono state trasferite, *ex lege* o con ogni altro mezzo, alla Direzione generale per le fondazioni, al Tesoro pubblico o ad un'altra persona giuridica di diritto pubblico, saranno ritrasferite alla persona giuridica del Patriarcato ortodosso, in quanto Istituzione suprema rappresentante le fondazioni comunitarie ortodosse, o, nel caso in cui sussistesse ancora la personalità giuridica della fondazione comunitaria originaria, saranno restituite a quest'ultima, con la precisazione che non avrà nessuna

importanza, a riguardo di queste ultime [istituzioni caritative o beni immobili] il fatto che sia esibito un provvedimento giudiziario o un contratto transattivo o che siano state applicate le norme appropriate o che sia stata correttamente eseguita la procedura d'espropriazione;

- il Patriarcato trasferirà tali beni immobili alle fondazioni comunitarie la cui personalità giuridica sussista ancora, mentre potrà assegnare i beni di quelle la cui personalità giuridica si sia estinta ad altre fondazioni comunitarie o conservarli esso stesso;

- i beni immobili registrati a prestanome (*nam-i müstear*) o sotto nomi fittizi (*nam-i mevhum*) negli atti del 1936 debbono essere restituiti al Patriarcato alle stesse condizioni, o possono essere immediatamente restituiti alle fondazioni comunitarie originarie, sempreché ne sussista ancora la personalità giuridica;

- i beni immobili che, dopo l'entrata in vigore del codice civile, sono stati acquisiti da una Fondazione comunitaria o dal Patriarcato, per donazione *inter vivos* o lasciti *mortis causa*, e che sono stati tolti ai proprietari contro la loro volontà, al di fuori d'una procedura d'espropriazione, saranno restituiti se si trovano ancora in possesso d'una persona giuridica di diritto pubblico, e ciò indipendentemente dall'esistenza d'un atto giudiziario appropriato;

- per i beni immobili la cui proprietà fosse stata [nel frattempo] trasferita a persone giuridiche di diritto privato od a persone fisiche, il Tesoro pubblico verserà al Patriarcato il corrispettivo del valore stimato di questi beni, ripartito in cinque anni;

b) il Patriarcato armeno-ortodosso d'Istanbul;

c) il Gran Rabbinate d'Istanbul;

d) il Vicariato patriarcale siro-ortodosso in Turchia.

Le disposizioni stabilite al paragrafo a) per il Patriarcato ortodosso e per le fondazioni comunitarie ortodosse s'applicano per analogia ai beni immobili delle fondazioni comunitarie appartenenti alle istituzioni supreme indicate ai paragrafi da b) a d).

e) Per i cittadini turchi della comunità religiosa cattolica, una legge speciale concordata fra il Ministero competente per gli affari pubblici religiosi ed il rappresentante [diplomatico] del Vaticano istituisce una collettività d'interesse generale col nome di Federazione cattolica delle fondazioni comunitarie. Le disposizioni per il Patriarcato ortodosso s'applicano per analogia alle relazioni che questa associazione instaurerà con le fondazioni comunitarie cattoliche.

- La chiesa ceduta alla fondazione siro-cattolica d'Istanbul è considerata come trasferita al patrimonio della fondazione siro-cattolica.

- L'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge si applica ai luoghi di preghiera ed alle istituzioni direttamente dipendenti dalla rappresentanza [diplomatica] del Vaticano.

- Le fondazioni caldee, siro-cattoliche, armeno-cattoliche sono sottoposte al controllo della Federazione cattolica delle fondazioni comunitarie.

- Le disposizioni suindicate per il Patriarcato ortodosso s'applicano per analogia anche ai beni immobili delle fondazioni comunitarie cattoliche trasformate in fondazioni comunitarie ex art. 3 della legge n. 2644 sul registro immobiliare, e che, in seguito, sono diventate parti costitutive del patrimonio di collettività d'interesse generale.

- Nel caso in cui beni ex art. 11 [della presente legge] siano trasferiti ad una fondazione comunitaria che abbia obiettivi simili, bisogna tener conto che, ove la Federazione cattolica delle fondazioni comunitarie funga da istituzione suprema [dotata di capacità giuridica], le fondazioni comunitarie del Vicariato patriarcale caldeo, di quello siro-cattolico e di quello armeno-cattolico, sottoposte alla sorveglianza della Federazione cattolica delle fondazioni comunitarie, hanno diritto di prelazione.

f) Finché nessuna Federazione delle fondazioni comunitarie protestanti si sia costituita, e le disposizioni di questa legge e dei suoi articoli addizionali s'applichino [perciò] solo alla Chiesa armeno-protestante ed alle fondazioni armeno-protestanti, il Ministero competente per gli affari pubblici religiosi funge da istituzione suprema [dotata di personalità giuridica] per le altre fondazioni protestanti.

II articolo addizionale.

L'espressione "o comunque membro della comunità", utilizzata all'articolo 101, ultimo comma, è abrogata.

III articolo addizionale.

La presente legge riconosce la personalità giuridica in qualità di collettività d'interesse generale di diritto privato solo alle Istituzioni supreme delle fondazioni comunitarie indicate dal I articolo addizionale. Nella misura in cui l'ordinamento interno e le relazioni internazionali delle Istituzioni supreme con personalità giuridica delle istituzioni indicate dal I articolo addizionale ai paragrafi da a) a d), e della Chiesa armeno-protestante indicata al paragrafo e), non siano regolate da nessuna legge speciale, le norme generali di diritto internazionale ed interno in vigore fino ad oggi continuano ad essere applicate.

Allegato III).

Memorandum del 5 luglio 2002, della Segreteria di Stato vaticana, agli ambasciatori dei Paesi dell'UE: "La situazione della Chiesa cattolica in Turchia".

Si stima che attualmente il 99 % della popolazione turca si dichiara di confessione islamica. Fra le minoranze cristiane, si contano circa 25000 cattolici, tanto cittadini turchi, quanto cittadini stranieri. Essi vivono per la maggior parte a Istanbul e ad Izmir, ma anche in comunità sparse in Anatolia e nella parte sud-orientale della Turchia. Essi appartengono a quattro Chiese: la Chiesa cattolica romana, o quella armeno-cattolica, o quella caldea, o quella siro-cattolica, che sono legate a Roma. In aggiunta alla responsabilità che esse assumono nei confronti delle loro Chiese e delle loro parrocchie, le comunità cattoliche sono al tempo stesso responsabili di numerose scuole ed istituzioni di previdenza sociale aperte a tutti, senza distinzione di nazionalità o di religione.

2. Allo stesso titolo delle altre comunità religiose, i cattolici godono parimenti della protezione garantita dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica turca, che costituiscono la base dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza distinzione di credenza o di religione, e comprendono la libertà di culto, la libertà religiosa e la libertà di convinzione. Questa libertà è egualmente garantita loro da trattati europei ed internazionali multilaterali di cui la Turchia è firmataria. Lo statuto giuridico delle minoranze religiose è regolato dal Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923 fra le Potenze alleate da una parte (l'Impero britannico, la Francia, l'Italia, il Giappone, la Grecia, la Romania e lo Stato serbo-croato-sloveno), e la Turchia dall'altra.

3. In pratica, le difficoltà alle quali si trovano di fronte la Chiesa cattolica, ma anche le Chiese di tradizione protestante ed ortodossa in Turchia sono molto strettamente legate al modo in cui le Autorità turche interpretano ed utilizzano gli strumenti succitati.

In merito al Trattato di Losanna, bisogna sottolineare che tutta la terza sezione è dedicata alla "protezione delle minoranze", e che queste disposizioni non solo difese solamente dalle Potenze firmatarie, ma anche dalla Società delle Nazioni. Gli articoli dal 37 al 45 garantiscono alle "minoranze non musulmane" la totale libertà religiosa. Di fatto, la Turchia ha sempre interpretato questi articoli in modo molto restrittivo, e ha riconosciuto come minoranze alla luce di questo Trattato solo quelle che, come le minoranze armena, greca ed ebraica, era già state riconosciute come tali dall'Impero ottomano ed erano organizzate in '*millet*'. Le altre comunità che esistevano già all'epoca dell'Impero ottomano vi erano riconosciute solo con regolamenti speciali, vuoi gli editti dei sovrani ottomani, vuoi le capitolazioni dinanzi ai sovrani cristiani, i quali garantivano la loro protezione alle persone ed alle istituzioni interessate. La Repubblica turca tratta dunque le minoranze da ultimo richiamate, le minoranze caldea, siro-cattolica, romano-cattolica e protestante, come straniere, alle quali non si applica il Trattato di Losanna. Bisogna richiamare l'attenzione sul fatto che le minoranze interessate abbiano ancora una volta contestato questa interpretazione del Trattato di Losanna, come pure ha ultimamente fatto la Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (*Rapporto sulla libertà religiosa in Turchia*, 22 agosto 2000, n. 241).

4. In breve, da questa situazione risultano le seguenti conseguenze pratiche:

a) le diocesi, le parrocchie e gli Istituti religiosi delle minoranze cattoliche non hanno alcuno statuto giuridico conferito dallo Stato;

b) i loro responsabili – Vescovi, curati, superiori – ed il loro personale ecclesiastico non sono riconosciuti come ministri di culto al servizio della Chiesa;

c) i loro diritti di proprietà su beni immobili – chiese, conventi, scuole, ospedali – non sono riconosciuti come tali, a meno che questi beni non fossero stati registrati a nome di qualche persona o di qualche fondazione privata; in caso, però, di morte di quella o di estinzione di questa, ove mancassero disposizioni testamentarie, i beni sono confiscati dallo Stato turco;

d) le minoranze non riconosciute non possono edificare nessun luogo di preghiera, né aprire scuole confessionali o seminari per la formazione del clero proprio;

e) gli ecclesiastici stranieri sono sottoposti ad una procedura speciale per ottenere il permesso di soggiorno, limitato ad un anno, mentre invece agli altri residenti stranieri provenienti da Paesi europei vengono rilasciati permessi per tre o cinque anni.

5. Alla luce di questi fatti, che non illustrano tutte le difficoltà incontrate dalle comunità cattoliche in Turchia, non si potrebbe certo parlare di persecuzione.

Tuttavia, questi fatti mettono nettamente in evidenza la situazione difficile di quelli che si mostrano perseveranti, che conservano la loro identità culturale e religiosa, e chiariscono al tempo stesso la ragione per la quale, nel corso degli ultimi anni, sempre più numerosi sono i cristiani che abbiano lasciato la Turchia.

Muovendo dal desiderio d'aiutare questo Paese, che può vantarsi d'aver ospitato sul proprio territorio, nel corso della Storia, una diversità culturale e religiosa, pare desiderabile che la comunità internazionale ed in particolare l'UE, alla quale esso desidererebbe aderire, l'aiutino e l'incoraggino a rendere concreto il riconoscimento de facto della totale e piena libertà religiosa delle minoranze non musulmane, nel rispetto delle leggi della Repubblica turca, ma anche nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità.

6. La Chiesa cattolica non rivendica nessun privilegio, ma il mero riconoscimento di questi diritti per tutti e la possibilità concreta di disporne. Come ha affermato il Papa Giovanni Paolo II quando ha ricevuto il nuovo ambasciatore della Turchia, il 7 dicembre 2001: “In Turchia, i cattolici costituiscono una piccola minoranza che non ritiene contraddittorio l'essere al tempo stesso cattolico e turco. Ed essi attendono, proprio come me, il riconoscimento dello statuto giuridico della Chiesa cattolica. Essi sperano che troveranno anche in avvenire, nella loro Patria, questo rispetto nei confronti delle minoranze che rappresenta «la pietra di paragone d'una convivenza armoniosa ed un indicatore della maturità civile raggiunta da un Paese e dalle sue istituzioni» (Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 1989, n. 12). È anche questo un aspetto per il quale la Turchia può servire da ponte, sottolineando chiaramente che le giustificate preoccupazioni relative all'unità nazionale non sono incompatibili con il rispetto dei diritti degli individui e delle minoranze”¹⁵⁸.

¹⁵⁸

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/december/documents/hf_jp-ii_spe_20011207_ambassador-turchia_ge.html

Allegato IV).

Memorandum della Segreteria di Stato vaticana, del 21 settembre 2002, agli ambasciatori dei Paesi dell'UE: "La questione della libertà religiosa ed il riconoscimento delle minoranze non musulmane".

In un *memorandum* precedente consegnato agli ambasciatori dei Paesi membri dell'UE, il 5 luglio, è stato esplicitamente formulato il desiderio che la comunità internazionale e l'UE in particolare incoraggino e sostengano la Turchia per garantire pieno e totale riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose in quello Stato.

L'adozione di riforme giuridiche importanti, ad opera del Parlamento turco, il 3 agosto scorso, le quali sono atte a favore un maggior rispetto per i diritti dell'uomo in un prossimo futuro, hanno suscitato grande soddisfazione in numerosi componenti dell'Unione.

L'abolizione della pena di morte, il rafforzamento della libertà d'opinione, della libertà di parola e della libertà di riunione, l'autorizzazione a far uso delle lingue tradizionali sono altrettante misure di cui può rallegrarsi chi riconosce l'importanza del benessere della persona umana e della coabitazione armoniosa di tutti in seno ad una società.

Qualcuno, e la Santa Sede in particolare, non ha tuttavia cessato di far osservare l'assenza di riferimenti alla libertà religiosa, una libertà che è ormai riconosciuta tutti come diritto fondamentale della persona umana. L'articolo 4 della legge contenente emendamenti a varie leggi si limita a riconoscere i diritti di proprietà d'una fondazione comunitaria solo a certe condizioni. Così, siamo ben lontani dal riconoscimento intero ed effettivo dei diritti di tutte le comunità religiose, poiché le norme giuridiche che, oltre all'Islam, riconoscono solo le minoranze armena, greca ed ebraica non hanno subito alcuna modifica.

I fedeli delle comunità cattoliche presenti in Turchia – ad eccezione della Chiesa armeno-cattolica, non beneficiano in nessun modo di queste ultime riforme, e neppure le altre Chiese cristiane alle quali non è stato riconosciuto nessuno statuto giuridico. Queste riforme hanno omesso di trattare uno degli elementi essenziali dei diritti dell'uomo: la libertà religiosa.

2. Bisogna fare osservare che la Turchia ha, nel suo 'Programma nazionale', presentato all'UE nel marzo 2001, brevemente evocato la questione della libertà religiosa.

L'articolo 1.2.11 si limita nondimeno ad evocare misure tese a "incoraggiare l'esercizio della religione fra gli stranieri non musulmani residenti in Turchia". Ebbene, una vera garanzia della libertà religiosa deve applicarsi a tutti e ciascuno, e innanzitutto ai cittadini dello Stato in questione. Il 25 ottobre seguente, le Autorità turche hanno riunito ad Istanbul i rappresentanti di tutte le minoranze religiose non musulmane presenti in Turchia, allo scopo d'informarsi sulle loro difficoltà, di contribuire a risolverle facendo ricorso agli strumenti giuridici appropriati, e, in questo modo, mettere fine "ad ogni sorta di discriminazione verso le minoranze religiose". Tuttavia questa iniziativa meritoria non ha minimamente risposto alle attese che aveva suscitato, poiché tutte le richieste fatte dalle comunità a seguito della riunione sono state respinte per iscritto.

3. Nel frattempo, la comunità internazionale non è rimasta inattiva, e ha più volte esortato le Autorità turche ad occuparsi della questione della libertà religiosa. Il Consiglio europeo e la Commissione europea dei diritti dell'uomo hanno esortato espressamente la Turchia a rivedere la sua interpretazione unilaterale del Trattato di

Losanna quanto alle minoranze non musulmane, ed ad applicare le convenzioni ed i testi ufficiali sui diritti dell'uomo che riguardino la libertà religiosa. In oltre, l'UE ha delegato, nel giugno 2002, una commissione incaricata di valutare la libertà religiosa in Turchia, e sembra che i Governi di numerosi Paesi membri dell'UE abbiano a loro volta dato ordine ai loro rappresentanti diplomatici in Turchia di renderli edotti su questa tematica.

4. In queste circostanze, la Santa Sede si rivolge nuovamente agli Stati membri dell'UE a proposito del prossimo esame della candidature della Turchia. Sembra estremamente desiderabile che questa Nazione, desiderosa d'entrare a far parte d'un'Europa rispettosa della diversità religiosa e culturale, sia fermamente invitata ad avviare riforme giuridiche, a riconoscere esplicitamente tutte le minoranze religiose presenti sul suo territorio e ad accordare loro lo statuto giuridico ch'esse possono legittimamente pretendere.

Allegato V).

Memorandum del Ministro degli Esteri della Repubblica di Turchia, del 20 dicembre 2002, alla Segreteria di Stato vaticana¹⁵⁹.

I due *memoranda* trasmessi, il 5 luglio ed il 21 settembre 2002, dalla Segreteria di Stato agli ambasciatori dei Paesi membri dell'UE, riguardanti rispettivamente "La situazione della Chiesa cattolica in Turchia" e "La questione della libertà religiosa e del riconoscimento delle minoranze non musulmane" sono stati attentamente esaminati.

La Repubblica turca è uno Stato di diritto, democratico e laico, nel quale tutti i cittadini godono degli stessi diritti su una base di eguaglianza. Come precisato nel primo *memorandum* in questione, tutti i diritti e libertà dell'uomo, compresa la libertà di culto e di convinzione, godono d'una garanzia costituzionale senza distinzione di religione, lingua, sesso, fede ed origine etnica.

Conformemente alla struttura unitaria e laica dello Stato, in linea di principio, il sistema giuridico turco ripartisce diritti e doveri fra tutti i cittadini su base egualitaria, senza che vi siano discriminazioni a danno delle 'minoranze'. La sola eccezione a questo principio si trova nel Trattato di Losanna, relativamente alle minoranze non musulmane.

In questo contesto, le minoranze armena, ebrea e greco-ortodossa, organizzate secondo il sistema delle 'nazioni' nella struttura monarchico-teocratica dell'Impero ottomano e costituenti le proprie comunità da tempo "immemorabile", godono inoltre delle garanzie previste dagli articoli 35-45 del Trattato di pace di Losanna.

Questa constatazione non è frutto d'un'interpretazione unilaterale, come asserito. Ciò dipende da una parte dal fatto che la Repubblica moderna fondata sulle ceneri dell'Impero ottomano ha integralmente ereditato il concetto tradizionale di tolleranza religiosa in vigore durante i sei secoli di regno dell'impero, e, dall'altra, dalla determinazione della Repubblica a por fine al diritto del sistema teocratico e monarchico, basato sulla volontà d'una sola persona e sulle regole religiose come il sistema delle capitolazioni, riducendo il Paese al rango d'una semi-colonia.

Questo concetto trova posto nei processi verbali delle negoziazioni del Trattato di Losanna, come nelle lettere annesse scambiate sul tema degli istituti religiosi, scolastici e caritativi, le quali fanno parte integrante del suddetto Trattato. Per conseguenza, non si tratta d'un'interpretazione unilaterale, ma d'un fatto che riflette la volontà comune delle parti contraenti.

In effetti, gli articoli 10 e 24 della Costituzione relativi alla libertà di culto e di convinzione, nel quadro del principio d'eguaglianza di fronte alla legge, come gli articoli 175-178 del codice penale turco, riflettono i principî di diritto contemporaneo, e apportano le garanzie necessarie al godimento della suddetta libertà.

Le disposizioni legali summenzionate e la terza sezione del Trattato di Losanna, considerati insieme, mostrano in maniera evidente che tutti, cittadini turchi o stranieri, a prescindere dalla loro fede, possono godere pienamente dei diritti generalmente riconosciuti nell'ambito della libertà di culto e di fede.

La Turchia, forte delle sue disposizioni legali e della loro messa in opera sul tema della libertà di culto e di credenza religiosa, accoglie con grande cordialità le delegazioni ed i responsabili delle organizzazioni internazionali di cui faccia parte. Le valutazioni figuranti nei rapporti o i documenti elaborati in seguito a queste visite sono parimenti esaminati allo stesso modo, e, se necessario, viene data loro risposta. In

¹⁵⁹ Prot. 2002/OABY/491827.

quest'ottica, il nostro punto di vista sul "Rapporto relativo alla libertà religiosa in Turchia" dell'11 agosto 2000, menzionato nel primo *memorandum* del Vaticano, è stato esposto in maniera dettagliata nel documento E/CN.4/2002/8 delle Nazioni Unite, in data 10 agosto 2001.

L'identificazione stabilita nei *memoranda* del Vaticano fra "la libertà di culto e di convinzione [religiosa]" ed "il riconoscimento dello *status* giuridico" ad una qualunque comunità religiosa o ad una Chiesa è inammissibile dal punto di vista della filosofia fondatrice e del sistema costituzionale della Repubblica turca laica.

Nessuna relazione può essere stabilita fra la nomina dei sacerdoti alle chiese cattoliche ereditate dall'Impero ottomano, il diritto di proprietà sui beni immobili, le necessità religiose degli stranieri in visita in Turchia, *etc.*, ed il riconoscimento dello *status* giuridico alla Chiesa cattolica, trattandosi di cose completamente differenti.

Il riconoscimento d'uno *status* giuridico ad una 'comunità' od a 'gruppi religiosi' come i fedeli della Chiesa cattolica è incompatibile con il principio di laicità dello Stato ancorato nella Costituzione, principio che non può essere né modificato, né sottoposto a giudizio d'incostituzionalità, secondo le disposizioni della Costituzione stessa.

La Turchia non ha nessun obbligo negoziale che preveda il riconoscimento dello *status* giuridico alla Chiesa cattolica o ad un'altra "comunità". D'altronde, è da rimarcare che lo '*status* giuridico' in questione non è riconosciuto nemmeno in numerosi Paesi occidentali.

Tuttavia, sulla base della libertà di culto e di credenza [religiosa] che riconosce in maniera uguale a tutti, la Repubblica di Turchia accorda agli istituti religiosi con lo *status* di stranieri anche la possibilità di far venire sacerdoti dall'estero secondo le necessità della pratica religiosa dei fedeli.

In questo quadro, va sottolineato che, su un totale di 42 chiese cattoliche latine, ripartite in dieci dipartimenti, la maggioranza delle quali a Istanbul ed a Izmir, 48 sacerdoti e 20 suore sono al servizio d'una comunità di fedeli turchi e stranieri il cui numero non arriva alle 2000 persone. Queste cifre da sole bastano a dimostrare che i cattolici non trovano nessuna difficoltà in Turchia per praticare la loro religione.

La Turchia mantiene relazioni amichevoli con il Vaticano, e si sforza di svilupparle sin da quando sono state instaurate relazioni diplomatiche fra di loro. In questo contesto, la Turchia cerca di rispondere positivamente alle varie richieste provenienti dal Vaticano, nell'ambito delle obbligazioni negoziali, delle disposizioni costituzionali e della legislazione in vigore, nei limiti dell'ordine pubblico.

Non bisogna dimenticare che l'approccio essenziale della Turchia nei confronti della libertà di culto e di convinzione [religiosa] trova origine nel principio di laicità. Quest'approccio è illimitato dal punto di vista dell'individuo, rispetta la sovranità dello Stato-Nazione dal punto di vista dello Stato, e si colloca nel quadro di neutralità e tolleranza dal punto di vista del contesto sociale.

Poiché il principio di laicità non permette alla Turchia di riconoscere uno *status* giuridico a nessuna "comunità", è parimenti impossibile accordare ai luoghi di culto, come moschee, chiese o sinagoghe, una personalità giuridica sulla base delle disposizioni del codice civile e della legge sulle associazioni. Non è né giustificato, né opportuno, aspettarsi che la Turchia, la cui popolazione è al 99% di religione musulmana, accordi alla Chiesa cattolica diritti di cui non godono nemmeno le istituzioni islamiche.

Nel quadro dei nostri obblighi, tanto quelli d'ordine generale quanto quelli nascenti dal Trattato di Losanna, la conservazione dei beni immobiliari della Chiesa cattolica rientra fra le responsabilità della Turchia. È però inammissibile che la Chiesa cattolica pretenda, con il pretesto dello *status* giuridico, il diritto di proprietà su alcuni

altri beni immobiliari.

L'insegnamento mediante l'istituzione di scuole confessionali o seminarî è egualmente un soggetto regolato, conformemente al principio di laicità, con la legislazione di riforma repubblicana. L'intero sistema d'insegnamento è sotto il controllo e la sorveglianza del Ministero dell'Educazione. Nessuna comunità religiosa, compresa quella musulmana, ha il diritto d'aprire una scuola od impartire lezioni allo scopo d'insegnare la religione. Nessuna eccezione è tollerata in questo ambito. L'insegnamento del Corano è assicurato sotto la sorveglianza del Ministero per l'Educazione dalla Presidenza per gli affari religiosi, che è essa stessa un istituto statale.

In merito alla concessione di visti e di permessi di soggiorno agli uomini religiosi stranieri, il criterio applicato dalla Turchia è almeno altrettanto liberale di quello d'altri Paesi europei. Il sistema turco dei visti è basato sul principio di reciprocità. Nella concessione d'un visto, il criterio preso in considerazione è quello del sistema di visti applicato nei confronti dei cittadini turchi dal Paese del richiedente. In quest'ottica, un permesso di soggiorno di due anni può essere concesso agli uomini religiosi dei Paesi dell'UE e dell'OCSE alla loro prima richiesta di permesso di soggiorno.

Lo scopo di apportare emendamenti alla legge 4772 è quello di risolvere i problemi emersi nell'acquisizione di beni immobiliari da parte delle istituzioni delle minoranze fondate conformemente al diritto ottomano all'epoca dell'Impero ottomano, e attualmente considerate come "fondazioni". In effetti, al di là degli emendamenti, è sempre stata fuori discussione l'ipotesi di riconoscere una personalità giuridica alle comunità religiose in Turchia, essendo ciò vietato dalla Costituzione e dalla legislazione in vigore.

In breve, la Repubblica di Turchia prosegue i suoi sforzi di buona volontà per risolvere i problemi menzionati dei due *memoranda* [vaticani], nel quadro delle sue obbligazioni negoziali, della sua Costituzione e della sua legislazione, alla luce dei diritti dell'uomo nel senso ampio del termine, come pure tenendo conto delle libertà di culto e di convinzione [religiosa]. Tuttavia non bisogna perdere di vista il fatto che alcune richieste del Vaticano riguardanti il riconoscimento dello statuto o della personalità giuridica sono destinate ad essere considerate irricevibili in ragione del principio di laicità.

Allegato VI).

Lettera aperta, del 23 settembre 2003, delle Chiese alla Commissione del Parlamento turco per i diritti dell'uomo, "Le necessità religiose delle minoranze cristiane e non musulmane in Turchia".

All'attenzione della Commissione parlamentare per i diritti dell'uomo
Parlamento nazionale turco, Ankara

Istanbul, 23 settembre 2003

Numerosi anni dopo la firma del Trattato di Losanna, nel 1923, lo statuto giuridico delle minoranze non musulmane viventi oggi in Turchia torna d'attualità, nel momento in cui il nostro Paese s'appresta ad entrare nell'UE.

Dopo la firma del Trattato di Losanna, importanti progressi d'ordine giuridico e politico sono stati compiuti a livello internazionale nel settore della protezione dei diritti delle minoranze. In particolare, le dichiarazioni accettate dall'UE, come quelle del Consiglio europeo e dell'OSCE, relative ai criteri di Copenaghen ed all'accordo di Parigi, contengono varie disposizioni sui diritti delle minoranze. Queste disposizioni riuniscono principi fondamentali e regole di diritto che saranno certamente applicabili anche alle minoranze religiose, a prescindere dal Paese ove esse di trovassero.

Siamo assolutamente certi dei sinceri sforzi che, da vari anni, i Governi del nostro Paese stanno compiendo per integrare la Turchia nell'UE, come pure del fatto che le correlate riforme legislative, realizzate in ambito economico, sociale e politico, contribuiranno a dare una soluzione legale ai problemi cronici cui si trovano a far fronte le minoranze non musulmane e tutti i cristiani residenti in Turchia, la cui presenza costituisce un arricchimento culturale per quest'ultima.

Considerando che i Paesi europei richiameranno questi problemi come un ostacolo che potrebbe frenare l'adesione della Turchia all'UE, ci sembra pertinente, nella nostra qualità di componenti delle comunità non musulmane viventi in Turchia, di riferire in merito al Governo.

Animati da questa convinzione, oltre alle questioni che preoccupano ciascuna comunità in particolare e che ciascuna avrà già sottoposto al Governo, desideriamo esporre ancora una volta per iscritto e direttamente allo Stato i problemi fondamentali a cui ci troviamo di fronte. È importante:

I) riconoscere la personalità giuridica a tutti i Patriarcati e Chiese di confessione cristiana, rimuovendo ogni eventuale ostacolo giuridico e reale;

II) assicurare le condizioni legali necessarie all'istruzione ed alla formazione dei ministri di culto, che sono indispensabili, da un lato, alle necessità religiose dei cristiani, e, dall'altro, alla presenza stessa del Cristianesimo nel nostro Paese;

III) concedere la nazionalità turca od un permesso di soggiorni ai ministri di culto che saranno invitati dall'estero o che si trovino già nel Paese, chiamati per rispondere alle necessità religiose dei cristiani;

IV) attribuire ad un ministero *ad hoc* la competenza per occuparsi dei problemi delle minoranze ed esaminare le soluzioni da apportarvi;

V) fare in modo che gli enti pubblici o meno, e le organizzazioni smettano di considerare i cristiani ed i non musulmani, cittadini naturali e fondamentali di questo Paese, come un gruppo sociale sospetto per la sicurezza nazionale, prendendo, se del

caso, i provvedimenti necessari;

VI) riconoscere a tutti gli istituti e Chiese, a quelli che esistono già ed a quelli che saranno creati in avvenire, il diritto d'acquisire ed amministrare beni patrimoniali, destinati alle necessità religiose dei cristiani. Provvedere anche a restituire ai loro legittimi proprietari i luoghi di culto ed i beni immobili che, per varie ragioni, sono stati sottratti alle comunità cristiane;

VII) autorizzare il funzionamento d'un' almeno una chiesa per soddisfare le necessità religiose dei fedeli, e ciò in tutte le città della Turchia ove vivano cristiani.

Speriamo che le nostre richieste qui esposte siano favorevolmente accolto dal Governo, come convergenti al progetto comunitario, e ch'esse saranno rapidamente soddisfatte, poiché esse costituiranno un fattore importante per l'adesione del nostro Paese all'UE ed un criterio del suo progresso culturale.

Per la Chiesa greco-ortodossa
Metropolita Melitone di Filadelfia
Primo segretario del Santo Sinodo

Per la Chiesa armena
Dott. Kirkor Damatian
Segretario del Santo Sinodo

Per la Chiesa siriana
Samuel Akdemir
Vescovo suffraganeo

Per la Chiesa cattolica
P. Georges Marovitch
Portavoce della Conferenza episcopale turca

Allegato VII).

Memorandum della Conferenza episcopale cattolica turca, del 10 giugno 2004.

Istanbul, 10 giugno 2004

Il *memorandum* del Ministero degli Esteri turco, indirizzato il 20 dicembre 2002 al rappresentante della Santa Sede, in risposta ai due *memoranda* del 5 luglio e del 21 settembre 2002, della Segreteria di Stato, *memorandum* inviato egualmente per conoscenza alle ambasciate dei Paesi membri dell'UE, è stato esaminato molto accuratamente, poiché le questioni trattatevi hanno grande importanza per la comunità cattolica, presente già da vari secoli in Turchia.

Il fatto che dopo l'invio del *memorandum* sia cambiato il Governo, e che questo nuovo Governo abbia fatto sforzi seri e positivi in vista dell'adesione della Turchia all'UE, ci ha fatto sperare che le riserve ed i dubbi relativi alle idee ed alle riflessioni espresse nel *memorandum* potessero essere considerate superate.

Purtroppo non è così, anche se è già trascorso un anno e mezzo. Questa è la ragione per la quale la Conferenza episcopale cattolica turca, componente a pieno titolo dal 1981 del Consiglio della Conferenze episcopali europee, ha ritenuto utile presentare un terzo *memorandum*, nella speranza d'addivenire ad una soluzione definitiva per questi gravi problemi ben noti al pubblico. Non dubitiamo minimamente, d'altronde, che tutti i cattolici sostengano il prossimo ingresso della Turchia nell'UE.

I principî di base della Costituzione turca non possono essere rimessi in discussione.

Il Trattato di Losanna non è un'eccezione imposta alla Turchia, prima ch'essa introducesse il principio di laicità, per limitare la sua sovranità; questo trattato garantisce che la Turchia porterà avanti, conformemente al principio di conservazione dello *status quo*, la sua politica, precedentemente riconosciuta ed applicata di tolleranza religiosa, e che rispetterà i diritti acquisiti, senza fare distinzioni per ragioni religiose, dopo la firma del Trattato, fra i cittadini turchi musulmani e quelli non musulmani.

È chiaro anche che l'applicazione del Trattato di Losanna non prende in considerazione i desideri d'una delle parti contraenti, ma il fine comune delle due parti, e che si fonda sul principî di lealtà e di fiducia, principî fondamentali ed universali del diritto internazionale.

Per ciò che riguarda i risultati concreti basati su questi principî fondamentali incontestabili, sarebbe sbagliato intendere il principio di laicità come in contrasto con i diritti acquisiti della Chiesa cattolica – che non possono essere visti come privilegi speciali e straordinari; d'altro canto, anche in numerosi Paesi occidentali la Chiesa cattolica non ha lo *status* di persona giuridica.

Non vi è nessun legame fra le richieste della Chiesa cattolica e i trattati del passato, considerati come 'capitolazioni', che sono a giusto titolo un soggetto molto delicato per gli uomini di Stato turchi.

Lo statuto attribuito durante il periodo ottomano alle istituzioni cattoliche ed a scopo caritativo con la concessione di *firman* è stato confermato nello scambio di lettere nel quadro del Trattato di Losanna. Dopo che la Costituzione turca del 1928 ebbe riconosciuto il principio di laicità, l'art. 3 della legge sul catasto, del 29 dicembre 1934, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2892, dichiara che tutti i beni immobiliari appartenenti a queste istituzioni religiose debbono essere registrati a nome della loro

persona giuridica, a prescindere dal fatto che queste avesse o meno un diritto alla registrazione di questi beni.

Questa legge è tuttora in vigore. Per questa ragione sarebbe giuridicamente dubbio affermare che queste istituzioni non abbiano la personalità giuridica, e confiscare i loro beni immobili, anche se questa legge è entrata in vigore da più di mezzo secolo.

Inoltre bisogna ricordare che il problema del non riconoscimento dello statuto giuridico della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni non esiste in nessun Paese occidentale. La laicità implica la separazione dello Stato e della Chiesa, ma, in nessun Paese dell'UE, essa ha avuto per conseguenza il mancato riconoscimento delle istituzioni religiose come persone giuridiche, od il mancato riconoscimento dei loro diritti acquisiti.

In aggiunta, bisogna tener conto del fatto che il Vaticano, in quanto rappresentante della Chiesa cattolica, non esige dalla Repubblica di Turchia, da qualche Paese dell'UE o da qualcun altro Paese musulmano, un *modus vivendi* od uno *status* speciale, che accordi diritti speciali alla Chiesa cattolica; il Vaticano chiede solo il riconoscimento di diritti sulla base del diritto europeo ed internazionale, onde permettere alla Chiesa cattolica d'impegnarsi per le proprie comunità e l'umanità intera per mezzo delle proprie opere.

Queste richieste non sono solo conformi ai principî d'uno Stato di diritto e democratico, ma anche d'uno Stato di diritto democratico e laico. Tutte le richieste della Chiesa cattolica si basano su principî giuridici generali e fondamentali. Il solo obiettivo della Chiesa cattolica è il benessere dell'umanità in generale, e del popolo turco in particolare.

Tenuto conto dei principî fondamentali della laicità, del rispetto dei diritti acquisiti e del livello richiesto dal diritto internazionale ed europeo, è semplicemente aberrante affermare che i concetti di statuto giuridico o di personalità giuridica possano essere in contrasto con il principio di laicità.

Senza alcun dubbio il principio di laicità ed i principî fondamentali della Costituzione turca non permettono discriminazioni in favore di cittadini turchi di confessione cristiana. I diritti economici degli stranieri possono essere limitati a condizione che ciò non sia in contrasto con il diritto internazionale; ma non v'è nessun legame con il principio di laicità, poiché la libertà di religiosa e di coscienza fa parte, conformemente alla Costituzione turca, dei diritti fondamentali.

La posizione dei cittadini stranieri cattolici ha raggiunto il livello dei Paesi occidentali, in seguito a cambiamenti della Costituzione. Quando queste modifiche sono state introdotte, nessuno ha pensato, giustamente, ch'esse potessero essere in contrasto con la laicità, uno dei principî fondamentali della Costituzione turca.

La comunità cattolica di Turchia ed i suoi Vescovi pensano che sia giunto il momento di por fine all'interminabile corrispondenza fra il Vaticano e le Autorità turche ed allo scambio di *memoranda*. Per questa ragione, essi chiedono rispettosamente la creazione, il prima possibile, d'un gruppo di lavoro per trovare una risposta costruttiva e definitiva a queste questioni così importanti.

Per la Conferenza episcopale turca
+ Ruggero Franceschini
Vicario Apostolico d'Anatolia
Presidente della Conferenza episcopale turca

P. Davide Vezoli
Segretario generale della Conferenza episcopale turca

Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (*Türkiye Cumhuriyeti*)
(di Stefano Testa Bappenheim)